

GABRIELLA AMIOTTI

PROBLEMATICHE  
DI STORIA ANTICA



Pubblicazioni dell'I.S.U. Università Cattolica

EB  
BOOK  
E

GABRIELLA AMIOTTI

**PROBLEMATICHE  
DI STORIA ANTICA**

Milano 1997



## Indice

<i>I processi "de repetundis" .....</i>	5
<i>I processi a Saturnino e a Scauro: un intreccio di politica estera ed interna nell'ultima repubblica romana.....</i>	9
<i>A proposito dell'immagine di P. Rutilio Rufo .....</i>	21
<i>L'enigma dei processi di M. Emilio Scauro .....</i>	33
<i>Documenti.....</i>	43



## I processi "de repetundis"

Nel lessico del diritto romano la formula "res repetere" indica la restituzione di una somma illecitamente sottratta dai magistrati durante l'esercizio delle loro funzioni nelle province. L'azione giudiziaria che ne derivava definita "de repetundis" o repetundarum (di concussione), istituita a partire dalla metà del II sec. a.C., si aggiunge ad altre procedure legali preesistenti — de pecunia e de ambitu — che segnalano la preoccupazione costante dei Romani nei confronti dei reati di natura finanziaria commessi ai danni della collettività (il peculato) e, in particolare il processo di ambito (di broglio elettorale), ai danni delle comunità nella sfera dell'impegno civico elettorale.

Le procedure speciali de repetundis furono introdotte in seguito all'ampliarsi dei confini dello stato romano: la conquista di nuovi territori implicava, inevitabilmente, rapporti amministrativi e tributari con le popolazioni straniere; in questo contesto le azioni di repressione "de repetundis" miravano a frenare gli abusi dei governatori nelle province. La prima delle leges "de repetundis" fu promulgata nel 149 a.C. dal tribuno L. Calpurnio Pisone; in seguito fu varata la lex Iunia, di cui si conosce purtroppo solo il nome e nel 123 a.C. la lex Acilia promulgata nell'ambito della legislazione graccana; quest'ultima lex trasformò in modo radicale la procedura del processo "de repetundis" da azione civile in azione penale, anche se è importante sottolineare che la storia del tribunale "de repetundis" non è semplicemente la storia dell'evoluzione di un istituto giuridico,

fondamentale per lo sviluppo del diritto, ma è la storia dell'unico organo al quale spettasse il controllo sui governatori dell'impero.

Lo sfondo storico dei tribunali "de repetundis" è rappresentato dal tormentato periodo compreso fra l'epoca graccana e l'avvento della dittatura sillana, durante il quale Roma, ormai al centro di un impero mondiale si trovò impegnata a gestire, in politica estera, l'amministrazione di un dominio dai confini dilatati, che comportava spesso relazioni spinose con i sovrani dei regni vassalli e, in politica interna, problemi complessi sociali ed economici, che diedero l'avvio a profondi mutamenti istituzionali culminati alla fine del II sec. a.C. con il passaggio dalla repubblica al principato. Nel periodo della cosiddetta "rivoluzione romana" forze politiche contrapposte esprimevano, infatti, interessi e esigenze di categorie sociali diverse: da un lato l'oligarchia senatoria, che traeva la maggior parte dei suoi profitti dai possedimenti fondiari e che fino ai Gracchi aveva determinato le scelte di politica estera; gli Equites, che comprendevano Pubblicani (appaltatori delle imposte nelle province) e negotiatores romani e italici, che commerciavano a vari livelli soprattutto in Asia Minore. La classe imprenditoriale degli Equites era stata favorita dalla legislazione giudiziaria di C. Gracco, che ne aveva accresciuto il prestigio e il potere politico con il trasferimento dal senato agli Equites dei tribunali preposti a giudicare "de repetundis" i magistrati di ritorno dalle province.

Per mezzo secolo uno dei temi più dibattuti della politica interna fu rappresentato, attraverso una serie di leggi giudiziarie, dal controllo dei tribunali "de repetundis", che giustamente sono stati definiti "i tribunali dell'impero".

Se, infatti, il potere giudiziario era esercitato dai senatori, nella maggior parte dei casi era garantita l'impunità ai governatori delle province, i quali potevano spesso arricchire ai danni dei provinciali e, sovente, si circondavano della fama di onestà e benevolenza verso le

popolazioni amministrate, controllando con severità e rigore l'attività delle società dei pubblicani. Se come prescrivevano le leggi gracchane, i senatori non sedevano fra i giudici, era facile per i pubblicani attraverso gli Equites delle giurie ricattare i governatori delle province, costretti a sorvolare sugli abusi dei pubblicani.

Della legislazione "de repetundis" successiva ai Gracchi, senza dubbio la "lex Servilia" promulgata nel 101 a.C. da Servio Glaucia e che favoriva gli Equites, fu la più severa: definita "acerbissima" da Cicerone, essa che purtroppo ci è nota solo da testi letterari, prevedeva probabilmente una restituzione doppia (in duplum) della somma sottratta e forse anche l'infamia, cioè l'espulsione dal senato e l'impossibilità di esercitare diritti pubblici. La mancanza di un testo epigrafico non consente di affermare se, come sostengono alcuni storici del diritto romano, la "lex Servilia" prevedeva, come le precedenti, solo sanzioni pecuniarie o, piuttosto, come lascerebbe intravedere il caso di Rutilio, fosse contemplata la pena di morte tramutata in esilio. Certamente la legge inasprì la legislazione precedente e fu varata in un clima politico di enorme tensione fra senato ed Equites. All'interno di questa polemica, le leges "de repetundis", che dovevano costituire uno strumento giuridico per punire un reato compiuto ai danni della collettività nella gestione della pubblica amministrazione, sovente nel periodo fra i Gracchi e Silla si trasformarono in uno strumento politico per colpire di volta in volta i rappresentanti del partito avverso.

Il condizionamento del potere giudiziario ad interessi politici spiega le accuse "de repetundis" che non approdarono ad un vero processo, come quelle formulate contro M. Aquilio, console nel 129 a.C., il vincitore di Aristonico e primo sistematore della provincia romana d'Asia e le assoluzioni che le fonti di parte avversa attribuiscono a fattori indipendenti dalla reale innocenza dell'imputato come quella di M. Aquilio, console nel 101 a.C. prosciolto nel corso di

un'appassionata arringa di Antonio per le ferite riportate nella guerra contro gli schiavi di Sicilia e soprattutto per la presenza di C. Mario in lacrime al processo.

## I processi a Saturnino e a Scauro: un intreccio di politica estera ed interna nell'ultima repubblica romana

Il contesto storico in cui si inserisce il processo di L. Appuleio Saturnino tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C., è per unanime giudizio degli studiosi moderni<sup>1</sup>, uno dei più tormentati dell'ultima repubblica romana ed è, inoltre, tra i più complicati da ricostruire, perché la cronologia degli avvenimenti è spesso incerta, scarsa e lacunosa sovente la documentazione, che comunque è in modo appariscente condizionata dalla lotta degli opposti gruppi politici romani dei quali riflette la tendenza.

Un esempio paradigmatico è, a mio avviso, rappresentato dal processo a L. Appuleio Saturnino, a cui nella revisione delle procedure giudiziarie del periodo iniziata con il Gruen<sup>2</sup>, si va sempre di più attribuendo importante significato politico, nonostante permangano riguardo ad esso molti punti oscuri. La cronologia del processo del quale l'unica fonte è il frammento XXXVI, 15 di Diodoro è oscillante fra il 103 e il 100 a.C. <sup>3</sup>. La testimonianza si apre con il clamoroso in-

---

<sup>1</sup>E. Gabba, *Mario e Silla*, Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, I, 1972, pp. 774-775 (con ampia bib. )

<sup>2</sup>E. S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts 149-78 B.C.*, Cambridge 1968.

<sup>3</sup>Propongono il 103 a.C.; *Mitridate Eupatore re del Ponto*, tr. it. Milano 1960, p. 146; D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor*, Princeton 1950, p. 342; E. Olshausen, *Mithradates VI und Rom*, Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, 6, 1978, p. 45; collocano l'episodio nel 102 a.C.: G. Niccolini, *L. Appuleio Saturnino e le sue leggi*, Studi italiani di

cidente diplomatico fra Saturnino e gli ambasciatori di Mitridate VI re del Ponto che costituisce l'antefatto del processo. I messi di Mitridate in missione ufficiale a Roma, avrebbero portato con se grandi quantità di ricchezze al fine di corrompere il senato.

Il tentativo di corruzione (vero o presunto) offrì il pretesto di un attacco contro il senato a Saturnino che si rese colpevole ai danni dell'ambasceria di una grave ingiuria

Gli ambasciatori offesi, istigati dai senatori che promettevano di fornire il loro supporto, intentarono a Saturnino un processo per aver soddisfazione della ingiuria di cui erano stati oggetto.

Nel processo dove, in effetti, i senatori sedettero contemporaneamente come accusatori e come giudici, Saturnino sarebbe stato condannato alla pena capitale se, in veste di supplice, non avesse mosso la pietà del popolo, che, presenziando in massa al processo, lo salvò da sicura morte e poco dopo lo sostenne nella richiesta del suo secondo tribunato.

Quest'ultima notizia del frammento diodoreo consente di datare con più precisione il processo di Saturnino<sup>4</sup>: Saturnino rivestì nell'anno 100 a.C. il suo secondo tribunato<sup>5</sup>; d'altra parte all'epoca dell'incidente con gli ambasciatori pontici non ricopriva più il primo tribunato perché accanto al suo nome non compare il titolo magistratuale di demarkos. Tra le date proposte dai moderni, perciò il 102 a.C.

---

filologia classica, 5, 1897, pp. 446; T. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic*, New York 1952, p. 578; H. Hill, *The Roman Middle Class in the Republican World*, Oxford 1952, pp. 125-126; Gabba, *Mario e Silla*, p. 780; M. Sordi, *La legatio in Cappadocia di C. Mario nel 99-98 a.C.*, RIL 102, 1972, p. 32; infine ascrivono l'incidente e il processo al 100 a.C.: A. H. Greenidge and Clay, *Sources for Roman History, 133-70 B.C.*, Oxford 1960, pp. 100-102.

<sup>4</sup>Cfr. supra nota 3.

<sup>5</sup>Broughton, *The Magistrates...* I, p. 43.

sembra essere, a mio avviso, la più probabile<sup>6</sup>: in virtù del I tribunato Saturnino continuava a partecipare alle sedute del senato e ad esercitare al pari degli altri membri il diritto di parola (*ius sententiae*). Fu dunque con i diritti di un ex magistrato<sup>7</sup>, che Saturnino attaccò i senatori e "offese" con una megale ubris i messi di uno stato straniero almeno apparentemente amico, in quanto i suoi delegati erano ammessi e ricevuti entro i confini della repubblica romana.

Nella violazione della sacrosantitas di ambasciatori stranieri, tradizionalmente sancita da Roma fin dai tempi più antichi, come rileva il frammento stesso di Diodoro<sup>8</sup>, consisteva sostanzialmente la megale ubris di Saturnino, della quale è tuttavia molto complicato definire la natura in termini di reato. Ritengo opportuno accennare, con cautela, a questo problema giuridico di difficile soluzione, perché esso propone anche delle implicazioni storiografiche e politiche<sup>9</sup> relative alla eventuale corrispondenza fra il termine greco *ochlos* e un termine latino, che segnali il tipo di reato di cui si era reso colpevole Saturnino. Questa corrispondenza implica il problema della fonte usata da Diodoro; non si può escludere l'ipotesi del Niccolini che fonte del frammento di Diodoro XXXVI, 15 sia Posidonio, il quale a sua volta avrebbe utilizzato le autobiografie scritte in latino di P.

---

<sup>6</sup>Per la cronologia del I tribunato cfr. *ibi*, p. 42; per l'assenza del titolo di *demarkos* cfr. Niccolini, *L. Appuleio Saturnino...*, p. 445.

<sup>7</sup>Secondo Th. Carney, *A Biography of Caius Marius*, Assen 1962, p. 35, invece, Saturnino agì da privato cittadino.

<sup>8</sup>Diod. XXXVI, 15

<sup>9</sup>Una ubris è attestata dalla procedura giuridica greca e di una legge sulla *graphe ubreos* parla Demostene C. Mid. XXI, 47. Ma la nozione di ubris è molto dibattuta: alcuni studiosi del diritto greco sottolineano l'aspetto della trasgressione religiosa, ogniquale volta l'uomo con atti tricotanti osi sfidare la divinità, mentre sul piano dell'interpretazione laica la ubris dovrebbe corrispondere ad un comportamento in cui si realizzano gli estremi di una violenza personale. Sul problema della ubris cfr. A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982, pp. 300-303 (con dibattito e bibliografia)

Rutilio Rufo o di M. Emilio Scauro<sup>10</sup>. In questo caso il termine del lessico giuridico latino potrebbe essere *vis*<sup>11</sup>: contrasta con questa ipotesi, tuttavia, la difficoltà che un crimen de vi, nel diritto penale si configurò solo verso la fine della repubblica con la *lex Plautia o Plotia* dell'89 a.C. <sup>12</sup>.

Certamente dal punto di vista procedurale si trattò di un *iudicium publicum* con sentenza capitale e appello al popolo. Secondo il Willems<sup>13</sup> Saturnino sarebbe stato denunciato dagli ambasciatori ai feziali, ma non ci sono nella testimonianza diodorea possibilità di conferma a questa affermazione. Oggettivamente il *iudicium publicum* cui fu sottoposto Saturnino fu grave e probabilmente anche non consueto: si applicava una procedura antica e particolarmente severa, perché Saturnino con il suo comportamento violento aveva leso la sacrosantitas degli ambasciatori pontici, trasgredendo un principio cardine del diritto internazionale. La sua ingiuria era quindi non solo violenta, irrispettosa, ma in qualche misura anche "empia", irreligiosa e la sentenza di morte pronunciata dai giudici ne sarebbe una controprova. Questa prima fase procedurale che metteva in serio pericolo l'esistenza di Saturnino e la successiva con l'appello al popolo che gli salvava la vita proiettano efficacemente il processo del 102 a.C. nell'atmosfera politica del periodo tra i Gracchi e la dittatura sillana: ne sono emblematici i metodi "per vim" che costituiscono l'antefatto del processo e che Saturnino adopererà in seguito nel 100 a.C., per far votare le sue leggi e di cui rimarrà vittima Metello Numidico<sup>14</sup>. Altrettanto significativo del clima politico di quest'epoca a

---

<sup>10</sup>Niccolini, *L. Appuleio Saturnino...*, p. 442

<sup>11</sup>PW s. v. *vis*, coll. 310-347.

<sup>12</sup>E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, p. 81; V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*, VII ed, Napoli 1989, p. 85.

<sup>13</sup>P. Willems, *Le senat de la republique romaine*, Aalen 1968, II, p. 487, n. 2.

<sup>14</sup>Fonti in Greenidge and Clay, *Sources*, pp. 105-107.

Roma è il consenso "di piazza" dato dalla plebs urbana a Saturnino e nel quale il Niccolini ravvisa un atteggiamento favorevole della fonte di Diodoro, mentre io interpreterei il termine ochlos in senso negativo<sup>15</sup>.

È interessante notare che la contrapposizione fra i rappresentanti dei Populares e quelli dell'oligarchia senatoria emerge polemicamente anche dal confronto del comportamento, nei rispettivi processi, di Saturnino e di P. Rutilio Rufo<sup>16</sup>. Il frammento di Diodoro descrive con ricchezza di dettagli la captatio benevolentiae di Saturnino presso il popolo

Deposta la toga candida, Saturnino indossa la toga sordida, si lascia crescere in modo incolto barba e capelli e, girovagando fra la plebs urbana, ne implora, prendendo alcuni per la mano, abbracciando le ginocchia ad altri, in lacrime, la compassione. Accusa i senatori, che nel suo processo sono contemporaneamente accusatori e giudici, di essere severi oltre il giusto nei suoi confronti, solo perché ha difeso i diritti del popolo.

La descrizione che Orosio 17, 12 dà del contegno decoroso di P. Rutilio Rufo nel processo, che questi subì nel 92 a.C. pare un puntuale contrappunto polemico alla descrizione diodorea della demagogica "sceneggiata" di Saturnino e suggerisce la possibilità che la fonte originaria relativa ai due processi sia da ricercare nelle autobiografie o di Rutilio o di Scauro. Dice Orosio a proposito di Rutilio: "Rutilius quoque vir integerrimus adeo fidei atque innocentiae usus est, ut die sibi ab accusatoribus dicta, usque ad cognitionem neque capillum barbamve promiserit neque sordida veste humilive habitu suffragatores conciliarit, inimicos permulserit, iudices temperarit".

---

<sup>15</sup>Nel senso di basso popolo, volgo è usato da Thuc. 7, 8; Plat. Pol. 304.

<sup>16</sup>Sul processo di P. Rutilio Rufo cfr. di recente G. Amiotti, *A proposito dell'immagine di P. Rutilio Rufo*, in AA.VV., *L'immagine dell'uomo politico: vita pubblica e morale nell'antichità*, CISA, 17, 1991, pp. 15-33 (con bib. precedente).

Torniamo alla megalè ubris di Saturnino ai danni degli ambasciatori di Mitridate: al di là delle possibili ritorsioni personali contro i senatori e dei metodi violenti, è innegabile che la presenza di un'ambascieria pontica a Roma sia da collegare al problema della gestione della politica estera ed, in particolare, costituisca una ripercussione dei recenti fatti orientali: non è un caso che il computo quarantennale riportato da diverse fonti a proposito della guerra mitridatica, finita nel 65 a.C.<sup>17</sup> indichi come nella valutazione degli antichi le prime occupazioni della Paflagonia (107 a.C. o 104 a.C. ) e della Galazia rivelassero da parte di Mitridate i preliminari della volontà di un conflitto non dichiarato in modo ufficiale, ma sostanzialmente già in atto e inevitabile. Lo scopo del sovrano pontico era quello di legittimare l'invasione e la spartizione della Paflagonia con Nicomede di Bitinia. L'aggressione di questo stato vassallo non aveva trovato a Roma una reazione sufficientemente energica, perché il senato aveva preferito sistemare "l'affaire" attraverso i canali della democrazia "legatos ad utrosque misit"<sup>18</sup>. Ma gli esiti furono a dir poco disastrosi, in quanto la missione trovava Mitridate e Nicomede uniti dalla mistificazione: il primo accampò diritti ereditari (patri suo regno obvenisse), l'altro escogitò addirittura l'espedito di mutare nome ad un suo figlio conferendogli quello tradizionale della dinastia paflagone,

---

<sup>17</sup>Eutrop. VII, 12; Flor. I, 28; App. Syr. 48 parlano di 40 anni: Essendo la guerra mitridatica finita nel 65 a.C., il calcolo ci riporta verso il 103 a.C. circa; per il 107 a.C. come data dell'invasione della Paflagonia cfr. Reinach, *Mitridate Eupatore...*, p. 144; per il 104 a.C. propende Olshausen, *Mithradates...*, pp. 810-811.

<sup>18</sup>Iust. XXXVII 4, 4: non conosciamo nulla di preciso su di essa, né il numero degli ambasciatori né tanto meno il loro nome. È difficile ascrivere a quest'epoca la "legatio asiatica" di Scauro di cui parla Asconio 21 C, anche se le accuse di connivenza con Mitridate che gli verranno rivolte non contrastano l'ipotesi di G. Bloch, *Aemilius Scaurus, Melanges d'Histoire ancienne*, Parigi 1909, p. 56. Contra M. Sordi, *La legatio in Cappadocia di C. Mario nel 99-98 a.C.*, Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 107, 1978, pp. 370-379.

Pilemene<sup>19</sup>. Così entrambi i sovrani con buoni motivi potevano affermare che la regione era stata restituita in *pristinum statum*, secondo le richieste di Roma<sup>20</sup>. Mitridate, inoltre, univa al "superbo responso" un'ulteriore provocazione, invadendo la Galazia<sup>21</sup>. Per i legati di ritorno in patria l'atteggiamento intransigente e beffardo dei due alleati assommava il fallimento con lo scherno (*sic ludibrio habiti legati Romam revertuntur*). Nella gestione della politica estera il senato aveva seguito una linea eccessivamente prudente, lassista, al limite della connivenza con gli usurpatori. La *μεγάλη ὕβρις* che è al centro della denuncia di Saturnino indubbiamente peggiorava il sospetto di una complicità fra Mitridate (e il suo alleato Nicomede) e l'oligarchia senatoria; l'accusa doveva avere dei fondamenti reali se nell'89 a.C. lo stesso Mitridate sfacciatamente esibirà agli ambasciatori romani Aquilio e Mancino la somma spesa per guadagnarsi il favore di personaggi influenti a Roma<sup>22</sup>.

L'urto fra il senato e Saturnino con il processo che ne era scaturito assume un significato politico preciso nella lotta fra opposte fazioni politiche dell'ultima repubblica romana: nell'ambito della ripresa del programma graccano, Saturnino rivendicava alla sovranità popolare l'iniziativa della politica internazionale che per tradizione toccava al senato e si faceva interprete di quanti criticavano l'atteggiamento lassista della nobiltà nel ricordo della recente beffa subita. Nel 103 a.C. era, inoltre, iniziato fra Mario e Saturnino<sup>23</sup> un avvicinamento,

---

<sup>19</sup>In Paflagonia si era estinta la dinastia di Gangria, il cui ultimo discendente si era attribuito il nome di Pilemene in ossequio ad una dotta reminiscenza omerica cfr. Reinach, *Mitridate Eupatore...*, p. 136.

<sup>20</sup>Iust. XXXVII, 4, 5.

<sup>21</sup>Iust. XXXVII, 4, 5; Olshausen, *Mithradates...*, p. 819.

<sup>22</sup>Dio fr. 99 Boiss.

<sup>23</sup>Con la lex agraria a favore dei veterani di Mario cfr. Gabba, *Mario e Silla...*, p. 782.

che nonostante le differenze dei presupposti implicava una convergenza nella condotta degli affari esteri; da una rapida rassegna dei provvedimenti attivati in questo settore della politica, emerge come il processo del 102 a.C. segni il preludio della replica equestre (e popolare) nella crisi asiatica: nel 102 a.C. il senato inviò contro i pirati della Cilicia una spedizione guidata da M. Antonio<sup>24</sup>. La scarsità delle notizie, come al solito, non ci permette di verificare se e fino a che punto tale missione fosse sollecitata da ambienti equestri<sup>25</sup>. Anche se si trattò di una concessione più formale che risoltrice è indicativo lo scopo a cui si volgeva, il controllo cioè del Mediterraneo orientale. In quest'area e in questo periodo la vasta documentazione dello Hatzfeld segnala la massima espansione dell'attività commerciale, di cui si occupavano non solo i cives romani, ma anche e in gran numero negotiatores di origine italica<sup>26</sup>. È naturale che il ceto imprenditoriale fosse particolarmente attento agli indirizzi della politica estera in Oriente e auspicasse decisioni che garantissero di svolgere con tranquillità i suoi commerci, protetto contro ogni tentativo di sovvertimento dall'autorità del governo centrale. L'inizio delle incursioni mitridatiche che minacciavano di compromettere seriamente l'equilibrio asiatico ed il mancato intervento del senato dovettero mettere in allarme il ceto commerciale<sup>27</sup>. In questa prospettiva di crescente preoccupazione e, nel contempo, di collegamento con gli sviluppi della politica estera di ispirazione democratica, si inserisce anche la

---

<sup>24</sup>M. Antonio era un conservatore del gruppo moderato ed era adfinis di Marco: in sua presenza difenderà, dopo qualche anno M'. Aquilio nel processo de repetundis cfr. Liv. LXX; Cic. in Verr. V, 3

<sup>25</sup>Cfr. Hill, *The roman middle class...*, p. 125.

<sup>26</sup>J. Hatzfeld, *Les Trafiquants italiens dans l'Orient hellénistique*, Parigi 1919.

<sup>27</sup>Cfr. F. Cassola, *Romani e Italici in Oriente*, Quaderni di Archeologia, 5, 1970, p. 45.

lex piratica, promulgata alla fine del 101 a.C. o all'inizio del 100 a.C.<sup>28</sup>. La lex predisponneva delle misure contro i pirati (tab. B l. 5-13) con l'invio da parte dei magistrati che governavano l'Asia e la Macedonia, sotto il consolato di C. Mario e L. Valerio, di lettere agli stati alleati di Roma, continuando con maggior vigore e ampliando l'azione iniziata da M. Antonio nella sua campagna cilicica.

La rivendicazione al popolo della politica estera e il vincolo del giuramento in *legem* imposto ai magistrati<sup>29</sup> rivela l'ispirazione di Saturnino, che rafforza la sua posizione accaparrandosi l'appoggio degli Equites e di Mario in particolare. Gli obiettivi che si proponeva la legge erano quelli di garantire nelle città e sul mare i traffici e la libera circolazione marittima sia dei cittadini di pieno diritto sia dei *negotiatores* di origine italica<sup>30</sup>. La menzione di C. Mario porta in pieno nel clima del problema italico di cui l'Arpinate dalla guerra cimbrica<sup>31</sup> si era fatto portavoce.

Le circostanze in cui si inseriva la legge si collegavano direttamente alla crisi orientale<sup>32</sup>: fra il 102 e il 100 a.C. Mitridate aggravava la crisi asiatica estendendo le sue mire espansionistiche alla Cappadocia<sup>33</sup>. Il clima di tensione generato dalla nuova usurpazione accelerava, quindi, la svolta decisiva nella politica estera che il gruppo dei *populares* fin dall'episodio di Saturnino andava sollecitando e che continuerà, dopo l'uccisione di Saturnino con la missione di C. Mario presso Mitridate<sup>34</sup>. Non è improbabile, infine, a mio giudizio, che

---

<sup>28</sup>SEG III, n. 378

<sup>29</sup>Cfr. J. Carcopino, *Loi Romaine de Delphes*, Melanges Glotz, Parigi 1932.

<sup>30</sup>*Ibi*, p. 120

<sup>31</sup>Liv. per. LXVII; Flor. II, 28; Val. Max. 28, 2.

<sup>32</sup>Cfr. E. Badian, *Studies in Greek and Roman History*, Oxford 1964, p. 157.

<sup>33</sup>Iust. XXXVIII, 1, 6

<sup>34</sup>Su cui T. J. L., *Marius and the Mithridatic command*, *Historia* 19, 1970, pp. 161 ss.; Sordi, *La legatio...*, pp. 371-379.

un'ulteriore conseguenza del processo del 102 a.C. sia anche stata la promulgazione nel 101 o nel 100 a.C. della *lex de repetundis* da parte di Servilio Glaucia su ispirazione di Saturnino<sup>35</sup>. Questa *lex*, che restituiva totalmente agli Equites la gestione delle coorti giudicanti nei processi *repetundarum*, composte in base alla precedente *lex Servilia Caepionis* del 106 a.C. da senatori e da Equites<sup>36</sup> era per i populares uno strumento di controllo dell'attività dei governatori di parte ottimata nelle provincie, contro i quali poteva trasformarsi in una pretestuosa arma politica. La *lex* ispirata al criterio della sovranità popolare, rientrava nel programma di Saturnino: con il richiamo al problema della cittadinanza per i socii italici<sup>37</sup>, era, in particolare, anche una chiara espressione del programma mariano. È interessante notare che proprio in base alla acerbissima *lex Servilia Glauciae*, varata su probabile ispirazione di Saturnino, nemico personale di Scauro, il *princeps senatus* fu nel 92 a.C. trascinato in giudizio da un altro suo irriducibile avversario Q. Servilio Cepione<sup>38</sup>.

Analogamente, nella grande ondata processuale del 92 a.C. furono processati in base alla *lex Servilia Glauciae* anche altri due rappresentanti degli ottimati: Silla<sup>39</sup> e P. Rutilio Rufo che, condannato, diventò il "martire" degli ottimati<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup>Cfr. H. B. Mattingly, *Acerbissima lex Servilia*, *Hermes*, III, 1983, pp. 300-310.

<sup>36</sup>Cfr. E. Badian, *Lex Servilia*, *Classical Review*, 27, 1954, pp. 100-103.

<sup>37</sup>Cic. *pro Balbo* 54

<sup>38</sup>Ascon. 19 C. Su questo processo e sugli altri processi intentati a Scauro rimane fondamentale lo studio di E. Pais, *M.E. Scauro. I suoi processi e la sua autobiografia in Dalle guerre puniche a Cesare Augusto*, Roma 1918, pp. 90 ss.

<sup>39</sup>Sul processo di Silla cfr. fonti in Greenidge and Clay, *Sources...*, p. 128.

<sup>40</sup>Cfr. supra nota 25.

Scauro, invece, con un'acrobazia procedurale uscì indenne dal processo<sup>41</sup> e incitò "M. quoque Drusum tribunum plebis ut iudicia commutaret".

La quaestio straordinaria "de repetundis" era inequivocabilmente collegata, nella storia dell'ultimo periodo della repubblica romana con le alterne vicende della vita politica: seguirne le modificazioni significa, come già acutamente osservava il Tibiletti<sup>42</sup> non solo registrare l'evoluzione di un istituto giuridico, ma prendere visione di una complessa situazione sociale, economica e politica.

I punti nodali intorno ai quali ruotano questi processi sono il problema della concessione della cittadinanza agli Italici e la gestione della politica estera che si intrecciano profondamente fra loro, come l'episodio e il processo di Saturnino, con la conseguente promulgazione della lex Servilia Glaucia, esplicitamente dimostrano tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C.

La modificazione della composizione di una giuria in un processo "de repetundis" in un clima di contrapposizione di programmi su questi grandi temi significò il prevalere di volta in volta di un gruppo politico e, inevitabilmente, il rischio di un condizionamento del potere giudiziario al potere politico.

---

<sup>41</sup>Riuscì, infatti, a far condannare Cepione, prima che fosse discusso il duo processo cfr. Asc. 21 C.

<sup>42</sup>G. Tibiletti, *Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla guerra sociale*, Athenaeum, 31, 1953, pp. 89-100.



## A proposito dell'immagine di P. Rutilio Rufo

Il giudizio formulato dal Pais nella sua monografia su P. Rutilio Rufo: "che la storia e il processo intentato contro P. Rutilio Rufo ci è riferita dalla tradizione in modo uniforme e che quindi i moderni ogni qual volta hanno occasione di parlare di questo personaggio sono naturalmente obbligati di ripetere in modo più o meno stereotipato le stesse notizie" ha trovato costante conferma nella storiografia moderna successiva<sup>1</sup>.

Mi sembra quindi interessante a 70 anni di distanza, rimettere in discussione le testimonianze antiche per verificare se sia ancora riproponibile questa immagine ormai cristallizzata di Rutilio o se, anche alla luce dei recenti studi sul periodo storico in cui operò, non sia suscettibile di revisioni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>E. Pais, *L'autobiografia e il processo di P. Rutilio Rufo* in *Dalle guerre puniche a Cesare Augusto*, Roma 1918. Aderiscono alla sua linea interpretativa fra gli altri studiosi E.S. Gruen, *Political prosecutions in the 90's B.C.*, "Historia", 15 (1966), pp. 53-54 e di recente E. Narducci, *Pratiche letterarie e crisi della società*, in AA.VV., *Storia di Roma II*, 1990, p. 890. Con esitazione P. Desideri, *Mitridate e Roma*, in AA.VV., *Storia di Roma II*, 1990, p. 732 e p. 734 n.

<sup>2</sup>Il riesame dell'attività politica e conseguentemente dell'immagine di Rutilio è collegata con la revisione operata in questi anni sullo scoppio della I guerra mitridatica e sul ruolo di C. Mario e degli Equites nella politica orientale cfr. E. Glew, *The outbreak of the first mithridatic war*, Princeton 1971; M. Sordi, *La legatio in Cappadocia di C. Mario*, RIL, 107, 1973, pp. 370-379; P. Desideri, *L'interpretazione dell'impero romano in Posidonio*, RIL, 106, 1973, pp. 412-455. Una parziale revisione delle fonti relative al processo di Rutilio è stata avanzata molto recentemente da R. Kallet-Marx, *The trial of Rutilius Rufus*, Phoenix 1989, pp. 122-139 che intravede nella

Un ritratto di Rutilio è tratteggiato con essenziali, ma sapienti tocchi da Cicerone che lo visitò nel 78 a.C. a Smirne e lo cita diffusamente e con ammirazione nelle sue opere: *Multa praeclara de iure; doctus vir et Graecis litteris eruditus, Panaeti auditor, prope perfectus in Stoicis; quorum per acutum et artis plenum oratoris genus scis tamen esse exile nec satis populari adsensioni accomodatum*<sup>3</sup>.

Il profilo culturale di Rutilio abilmente schizzato da Cicerone, soprattutto la sua propensione intellettuale per il mondo greco giocano, come vedremo in seguito, un ruolo fondamentale nella revisione dell'immagine politica del personaggio, condotta attraverso l'esame dei due momenti principali della sua vita: il processo e l'esilio.

Il processo gli fu intentato nel 92 a.C. da un Apicio, che Posidonio nel libro quarantanovesimo delle sue storie, secondo Ateneo IV, 168 d, menzionava come esempio di sregolatezza. Da Posidonio potrebbe derivare anche il lungo excursus di Ateneo VI, 474, e<sup>4</sup>, che presenta il comportamento estremamente morigerato di Rutilio — in netto contrasto, quindi, con la dissolutezza del suo accusatore, come risulta dalla sua affiliazione allo stoicismo. In un clima di generale decadenza morale, infatti solo Scevola, Tuberone e Rutilio osservavano a Roma i precetti della *lex Fannia*, si distinguevano per lo stile di vita austero e, in particolare, per non aver mai accettato il più piccolo dono<sup>5</sup>.

---

notizia di Tac. II, 66 la traccia di un filone storiografico ostile a Rutilio e contrastante con la versione ciceroniana filo rutiliana che ha influenzato la storiografia successiva, Kallet-Marx, *The trial...*, pp. 123-124.

<sup>3</sup>Cfr. 30, 114.

<sup>4</sup>Cfr. Pais, *L'autobiografia...*, p. 754.

<sup>5</sup>Athen. VI 274 d. La *lex Fannia sumptuaria* era stata promulgata nel 161 a.C. e prescriveva che in determinati giorni non si potessero invitare più di tre persone estranee alla famiglia ad un banchetto. Cfr. G.L. Hendrickson, *La cultura stoica di Ateneo*, Milano 1989, pp. 238-239.

Questa osservazione conclusiva dell'exkursus di Ateneo, dai toni sottilmente polemici, è significativa perché sembra stridere proprio con l'accusa de repetundis mossa a Rutilio in relazione alla missione da lui compiuta in Asia Minore nel 94 a.C. a seguito del proconsole Scevola dal quale era stato scelto come consigliere<sup>6</sup>.

Il processo di Rutilio rientra nella grande ondata processuale del 92 a.C., anno che segna, a giudizio degli storici moderni<sup>7</sup> il momento della reazione equestre contro le iniziative senatorie culminate nel 95 a.C. con la promulgazione della lex Licinia Mucia<sup>8</sup>.

Nello stesso anno in cui fu accusato Rutilio, furono, infatti, trascinati in giudizio anche L. Cornelio Silla e M. Emilio Scauro, entrambi implicati nella questione orientale nell'imminenza della prima guerra mitridatica, l'uno per una missione in Cilicia e l'altro per una misteriosa legatio asiatica<sup>9</sup>. Silla e Scauro non furono condannati e neppure Q. Mucio Scevola ebbe strascichi legali per il suo operato. Anzi ai futuri magistrati in partenza per l'Asia negli anni successivi venne additata come modello l'amministrazione di Scevola<sup>10</sup> durante la quale il proconsole si era adoperato seguendo i consigli di Rufo, con tutte le enegie a difendere i provinciali dai soprusi dei pubblicani, come tramanda Diodoro XX-VII, 5, 2 rilevando che si era affatto addirittura carico delle spese personali del suo seguito. Il suo rientro dall'Asia dopo solo nove mesi, potrebbe essere messo in relazione

---

<sup>6</sup>Per le fonti del proconsolato di Scevola cfr. A.H.J. Greenidge and Clay, *Sources for Roman History 123-27 B.C.*, Oxford 1960, pp. 90-91. Per la data cfr. Kallet-Marx, *The trial...* p. 123 ss.

<sup>7</sup>Cfr. bibl. in Th. Luce, *Marius and the Mithridatic command*, Historia, 1970, pp. 168-170.

<sup>8</sup>H. Hill, *The roman middle class*, Oxford 1958, pp. 130 ss.; E. Badian, *Foreign Clientelae 264-70 B.C.*, Oxford 1958, pp. 214-216; E.S. Gruen, *Roman Politics and the criminal courts, 149-78 B.C.*, Harvard 1968, p. 38.

<sup>9</sup>Gruen, *Political prosecution...*, pp. 55-60.

<sup>10</sup>Cic. *ad Att.* VI, I, 15; Val. Max. VIII 15, 6; Diod. XXVII, 5; Cic. *in Verr.* II, 21, 52.

con i maledicta dei pubblicani<sup>11</sup>, di cui parla Cicerone e che possono aver attivato a Roma le manovre degli Equites per un suo rientro anticipato.

Ai pubblicani ed agli Equites fa esplicitamente risalire la responsabilità del processo de repetundis di Rutilio Liv. ep. 70: P. Rutilius... quoniam legatus Q. Muci proconsulis a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetundarum damnatus. A Livio fanno eco Val. Max. II, 10, 5 che parla di conspiratione publicanorum e Dio fr. 97, 1 che individua in C. Mario il vero artefice della condanna.

Accanto all'accusa de repetundis che rappresentava il capo di imputazione principale relativo ad un reato politico, a Rutilio durante il processo, furono mosse accuse che intaccavano la sua moralità privata: (P. Rutilius) multa audivit in sua causa, quae ad suspicionem stuprorum ac libidinum pertinerent<sup>12</sup>. Questa mescolanza di accuse, che mettevano in discussione non solo il comportamento pubblico di Rutilio, ma anche la sua sfera privata è tipica dei processi penali di tutte le epoche ed era, comunque, abbastanza comune nelle procedure giudiziarie romane. Un caso famoso è rappresentato dal processo a Murena, in cui fra i capi d'accusa compare quello di aver tenuto una condotta indecorosa<sup>13</sup>. Tutte le fonti relative al processo proclamano non solo l'innocenza di Rutilio, ma ne esaltano con toni enfatici anche la figura morale<sup>14</sup>. Cicerone, che rappresenta la testimonianza più vicina nel tempo al processo e che è anche il suo più appassionato difensore, lo considera non solo innocens, ma

---

<sup>11</sup>Cic. *ad Att.* VII, 15.

<sup>12</sup>Cic. *pro Font.* 17, 38.

<sup>13</sup>Cic. *Pro Murena* VI, 11; VI, 13. Accanto all'accusa principale di broglio elettorale, Murena era stato accusato di ballare in pubblico durante i conviti.

<sup>14</sup>Raccolta di fonti in Greenidge and Clay, *Sources...*, p. 54. Discussione delle fonti sul processo e sull'esilio in Pais, *L'autobiografia...*, p. 37 ss.

innocentissimus e, pur riferendo le accuse di libidine e di stupro, ne smentisce la veridicità, definendo Rutilio homo sanctissimus ac temperantissimus<sup>15</sup>. L'immagine di Rutilio innocente ed integerrimo, tratteggiata in modo esplicito e a più riprese per la prima volta in Cicerone, si fissa indelebilmente in tutta la storiografia antica successiva e nell'espressione di Vell. Pat. II, 13: "P. Rutilium, virum non saeculi sui sed omnis aevi optimum" diventa un paradigma eterno di virtù.

È interessante notare a questo punto, che tutte le fonti senza eccezione, da Cicerone alla tarda latinità riflettono il punto di vista dell'oligarchia senatoria, della quale Rutilio diventa il martire, vittima innocente degli Equites-Pubblicani. Io credo che proprio non partendo dall'accettazione di un giudizio uniforme e positivo della figura di Rutilio nella storiografia antica, ma dal riconoscimento di una tendenza di parte delle fonti, non sufficientemente rilevata dalla storiografia moderna, sia forse possibile rintracciare nuovi spunti per una revisione dell'immagine politica di Rutilio.

A tale fine accanto all'omogeneità di tendenza delle fonti e strettamente collegata con essa debbono essere considerati come particolarmente significativi i due momenti successivi al processo, cioè la condanna e l'esilio di Rutilio.

Posidonio apud Athen. IV, 66 parla di fughè; Livio ep. 70 afferma che. Rutilius in exilium missus est, Tacito, Ann. IV, 433 lo dice legibus pulsum, secondo Cassio Dione fr. 96, 1 Boiss. invece la condanna consistette in una multa pecuniaria, mentre sempre Cassio Dione fr. 96, 4 Boiss., dopo aver detto che fu condannato e fu privato del suo patrimonio da cui risultò che possedeva molto meno di ciò di cui veniva accusato di aver sottratto dice che prese volontariamente la via dell'esilio.

---

<sup>15</sup>Cic. *pro Font.* 17, 38.

È stato osservato che tali espressioni sono inesatte, perché in questo periodo della repubblica l'exilium non è attestato come sanzione penale: nulla in nostra lege reperietur, ut apud ceteras civitates, ullum maleficium exilio esse multatum dice, infatti, Cic. Pro Caec. 34, 100. Un'ampia monografia del Crifò ha messo in luce, analizzando episodi dagli inizi della repubblica fino al II sec. a.C., come l'exilium sancisse un diritto del civis romano, consentendogli la possibilità, espatriando volontariamente, di sottrarsi alla pena di morte, che i Romani tendevano, col passare dei secoli a non applicare più<sup>16</sup>: L'exilium è dunque un istituto in evoluzione che solo nell'impero si fisserà definitivamente come pena<sup>17</sup>, Negli anni del I sec. a.C. l'exilium è ancora in questa fase di passaggio: l'allontanamento volontario da Roma doveva precedere la pronuncia della condanna, alla quale seguiva l'aqua et igni interdictio magistraturale, che precludendo al condannato la possibilità di rientrare a Roma, formalizzava l'exilium da volontario in coatto. Nel caso di Rutilio non compare nessuna menzione di aqua et igni interdictio, come invece, rileviamo a proposito dell'exilium di Metello Numidico<sup>18</sup>. Lo Henderson<sup>19</sup> pensa che l'espressione di Dione ealò dè kai tes ghe ousias euthus exeste sia equivalente all'ademptio bonorum, la confisca, che era caratteristica, dei casi in cui veniva pronunciata una sentenza capitale. È stato obiettato da parte di alcuni storici del diritto romano che le leges repetundarum prevedevano in questo periodo sanzioni pecu-

---

<sup>16</sup>G. Crifò, *Ricerche sull'exilium in età repubblicana*, Milano 1961.

<sup>17</sup>U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1973, pp. 28, 107 ss. 227 ss., 409, 461 ss., 499 ss., 588 ss. ed in particolare per le forme di relegatio, pp. 10, 273, 277, 292, 295, n. 51, 462, 500; per le forme di deportatio pp. 238, 252, 273, 294 ss., 331 ss., 462 ss., 503, 541.

<sup>18</sup>Liv. ep. 69; App. B.C. I, 29. Discussione dell'esilio di Metello in Crifò, *Ricerche sull'exilium...*, pp. 275-288.

<sup>19</sup>M.I. Henderson, *The process de repetundis*, J.H.S., 1975, p. 73 ss. Cfr. in generale Brasiello, *La repressione penale...*, pp. 113, 275, 288, 324 ss.

niarie e non pene che comportassero la pena di morte o la *diminutio capitis*<sup>20</sup>, che sono pene comminate per reati più gravi e sembrano, perciò, sproporzionate ad un reato de *repetundis*.

Ma la nostra conoscenza della procedura *repetundarum* si basa su una documentazione insufficiente: se è vero che la *lex Acilia repetundarum* del II a.C., l'unica di cui possediamo il testo parla semplicemente di una restituzione pecuniaria pari alla cifra sottratta — o supposta tale<sup>21</sup> — è altresì da tenere presente che la *lex Servilia* in base alla quale Rutilio venne condannato, nota purtroppo solo attraverso citazioni letterarie, comportò certamente un inasprimento della legislazione precedente. Da *Cic. pro Balbo* 24, 54 che la definisce acerbissima sappiamo che essa prevedeva la restituzione in *duplum* della somma sottratta e probabilmente come ha congetturato il Mommsen introduceva anche l'infamia<sup>22</sup>. L'ipotesi mommseniana poggia su un passo della *Rhet. ad Her.* 1, 11 la cui pubblicazione sembra contemporanea alla promulgazione della *lex Servilia*. L'infamia avrebbe comportato l'espulsione dal senato e l'impossibilità di esercitare i diritti politici. Non si può del tutto escludere che nel corso del dibattito giudiziario fossero emerse accuse più gravi, come il sospetto di connivenze con Mitridate: al processo fa da sfondo, infatti, il contrasto fra Equites e Senato sulla politica estera e sappiamo che già nel 102 a.C. Saturnino aveva oltraggiato gli ambasciatori di Mitridate giunti a Roma con l'intenzione di corrompere i senatori<sup>23</sup>. Ma anche se volessimo pensare solo ad una pena pecuniaria, la restituzione in

---

<sup>20</sup>Y.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman criminal law*, Oxford 1912, p. 376. E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1942, p. 376; A.N. Sherwin-White, *Poena legis repetundarum*, Papers of the British School at Rome, 17, 1949, p. 5 n. 1. Per la *diminutio* cfr. Brasiello, *La repressione penale...*, p. 310.

<sup>21</sup>Testo in Bruns, *Fontis iuris romani antiqui*, Tubingen 1909, p. 56.

<sup>22</sup>Th. Mommsen, *Romisches Staatsrecht*, Leipzig 1899, p. 705.

<sup>23</sup>Diod. XXXVII, 15

duplum avrebbe comunque portato ad un pignoramento delle sostanze di Rutilio, che essendo inferiori a ciò di cui egli era accusato di aver sottratto lo avrebbe costretto a lasciare Roma per evitare sorti peggiori.

Non sono, quindi, inesatte le espressioni di Posidonio, Livio e Tacito, ma piuttosto è equivoca la frase di Cass. Dion. fr. 96, 4, secondo cui Rutilio andò in esilio, senza che nessuno lo costringesse. In realtà l'esilio di Rutilio fu coatto e per un eventuale richiamo sarebbe stata necessaria una legge speciale come nel caso di Metello Numidico<sup>24</sup>. La motivazione *ne quid adversus leges faceret* addotta secondo Val. VI, 4 da Rutilio per rifiutare l'offerta di Silla di rientrare in patria, se da un lato conferma un esilio coatto di Rutilio, dall'altro assume il significato di un pretesto, perché Rutilio, proprio da conoscitore del diritto, sapeva che l'ostacolo poteva essere superato con una procedura giuridica. Preferì con questa motivazione giuridica rimanere in esilio, commentando sdegnosamente e polemicamente *malo ut patria exilio meo erubescat, quam reditu maereat*<sup>25</sup>. L'ostentazione con cui

---

<sup>24</sup>Cfr. n. 16. Sul rifiuto di Rutilio a rientrare in patria v. anche Ov. *ex Ponto* I, 3, 63 ss.; Quint. XI, 1, 12; Sen. *ep.* III, 24; *dial.* I, 3, 7.

<sup>25</sup>Sen. *de ben.* VI, 37, 2. Il rifiuto di Rutilio di ritornare in patria con la motivazione *ne quid adversus leges faceret* contraddice l'ipotesi che il suo esilio sia stato volontario e conferma le notizie di Liv. *ep.* 70 (*in exilium missus est*) e di Tac. *Ann.* IV, 433 (*legibus pulsum*). È interessante, inoltre, notare che la risposta di Rutilio sembra echeggiare una battuta di Mario che, costretto all'esilio, perché condannato a morte come *hostis publicus* nell'87 a.C., avrebbe secondo App. *B.C.*, commentato di fronte alle porte di Roma l'impossibilità giuridica di rientrare in patria. Cfr. Plut. *Mar.* 43, 3 dove esplicitamente Mario dichiara che era stato costretto all'esilio dalla legge e quindi il suo rientro in patria necessitava la promulgazione di una legge. Il rilievo di Plutarco che Mario diceva di essere legalista richiama l'espressione attribuita da Seneca a Rutilio *ne quid adversus leges faceret*, ne sembra anzi, costituire l'antecedente e non è escluso che Rutilio la pronunciasse nei confronti di

Rutilio faceva coincidere un'osservanza scrupolosa della norma giuridica con una norma etica<sup>26</sup>, già emersa, come si è visto, nel lungo excursus di Athen. VI, 274 d, è a mio avviso, in contraddizione con altre notizie relative al suo esilio e che pure provengono da fonti a lui favorevoli. Sen. de ben. VI, 27, 2 paragonando Metello a Rutilio, afferma che il primo sopportò l'esilio fortiter, il secondo libenter e Val. Max. 10, 5 è incerto se ritenere quello di Rutilio un esilio o, piuttosto, un trionfo (exulare aliquis loco hoc aut triumphare iustus dixerit) perché al suo arrivo in Asia omnes provinciae illius civitatis legatos secessum eius opperientes obvium miserunt. Un'analoga notizia è tramandata da Dio 95, 4 che menziona accanto alle comunità greche anche i doni offerti dai basileis, precedentemente beneficiati da Rutilio, avvalorando i sospetti di una sua eccessiva familiarità con i sovrani dei regni clienti già durante la missione asiatica. Più grave appare il comportamento di Rutilio durante il massacro ordinato da Mitridate nell'88 a.C., in cui furono trucidati migliaia di negotiatores romani ed italici<sup>27</sup>.

Cicerone pro Rab. Post. 10, 27 nonostante tenti di giustificare con l'excusatio necessitatis Rutilio che mutò a Mitilene la toga con il pallio non può fare a meno di commentare con imbarazzo: ille P. Rutilius qui documentum fuit hominibus nostris virtutis antiquitatis prudentiae consularis homo soccos habuit et pallium.

La toga, che i Romani indossavano con una solenne cerimonia religiosa nel giorno in cui diventavano cives a tutti gli effetti giuridici era il simbolo della Romanitas<sup>28</sup>. Se il comportamento di certi intellet-

---

Mario per dimostrare ai contemporanei e ai posteri, con la decisione di restare in esilio, la diversità del suo comportamento.

<sup>26</sup>In tal senso Pais, *L'autobiografia...*, p. 50.

<sup>27</sup>G. Amiotti, *I Greci e il massacro degli Italici*, *Aevum* 54, 1979, pp. 132 ss.

<sup>28</sup>Cfr. Ead., *Religione e politica nell'iniziazione romana in Religione e politica nel mondo antico*, CISA 7, 1981, p. 133.

tuali come Scipione e Silla che avevano adottato per una moda culturale abiti greci, destava fastidio<sup>29</sup>, il gesto di Rutilio, che cambiò la toga con il pallio durante la strage dell'66 a.C. suscitava scandalo: Rutilio compì un tradimento politico e un rifiuto totale dei mores romani mettendosi dalla parte dei Greci che nell'88 a.C., come ho cercato di dimostrare in un precedente articolo<sup>30</sup>, non erano solo gli esecutori materiali e riluttanti degli ordini di Mitridate, ma i convinti propugnatori dell'odio antiromano. Il rifiuto della cittadinanza romana, simboleggiata dall'abbandono della toga, fu confermato con l'assunzione a Smirne della cittadinanza greca da parte di Rutilio, che, a differenza di altri rappresentanti dell'oligarchia, radicalizzava il suo filo ellenismo, trasferendolo dalla dimensione intellettuale alla sfera della globale adesione alla grecità. Collegata con il massacro dell'88 a.C. è anche la testimonianza tramandata da Plut. Pomp. 37, secondo la quale, dopo la definitiva sconfitta di Mitridate, fu rinvenuto nel carteggio del re del Ponto un discorso che incitava al massacro dei Romani d'Asia.

Plutarco sostiene che i più consideravano la notizia una calunnia di Teofane di Mitilene, lo storiografo di Pompeo, del cui padre Rutilio aveva parlato molto male nelle sue storie.

Anche se le vittime del massacro dell'88 a.C. furono i negotiatores romani e italici, tutelati come è noto nei loro interessi da C. Mario, l'odiatissimo nemico di Rutilio<sup>31</sup>, l'unicità della notizia che getterebbe sul personaggio una luce sinistra e nel contempo, proprio l'astio politico che oppose nell'ultima repubblica Equites a Senatori, induce a cautela. Meno inquietante, ma molto significativa è anche la notizia riferita da App. Mith. 60 che Rutilio si adoperò in seguito per fare

---

<sup>29</sup>Per Scipione cfr. Liv. XXIX, 9 e per Silla, Cic. 10, 27.

<sup>30</sup>Amiotti, *I greci...*, pp. 134 ss.

<sup>31</sup>Sordi, *La legatio...*, p. 378.

avere un salvacondotto<sup>32</sup> con cui Fimbria potesse uscire incolume dall'Asia: essa conferma la familiarità di Rutilio con gli ambienti orientali, segnala che questa familiarità era continuata anche dopo il massacro degli Italicus e sembrerebbe, quindi, avvalorare le accuse mosse durante il processo a Rutilio, appannando la sua aureola di *sanctitas*. Probabilmente i sospetti che circolavano sulla sua figura morale sono il motivo vero del rifiuto di rientrare a Roma dall'esilio e costituivano un cruccio per Rutilio.

La testimonianza di Sen. ep. III 3(24), 4 tradisce questa preoccupazione per la propria immagine: *damnationem suam Rutilius sic tulit tamquam nihil molestum aliud esse quod male iudicaretur*.

Questa preoccupazione è con ogni probabilità sottesa alle due opere che Rutilio scrisse durante l'esilio<sup>33</sup>: una storia romana in greco e un'autobiografia in latino. La prima che sembra privilegiare un pubblico greco<sup>34</sup> conferma, come si è visto a proposito delle calunnie a Pompeo Strabone, l'acredine e la faziosità di Rutilio storico sottolineate da Plutarco in relazione alle notizie su C. Mario<sup>35</sup>. La seconda rappresenta a Roma un genere inaugurato da Lutazio Catulo, Scauro e Rutilio, cioè dai protagonisti di uno dei periodi più tormentati della tarda repubblica: nel caso di Rutilio l'autobiografia assolveva non solo al compito di un'autocelebrazione politica<sup>36</sup>, ma probabilmente anche di un'autodifesa e di una tutela della propria immagine.

La preoccupazione di difendere la propria immagine, inoltre, avvalorava l'ipotesi<sup>37</sup> che oltre alle notizie attinte da Cicerone a Smirne nel

---

<sup>32</sup>Cfr. Th. Reinach, *Mitridate Eupatore*, trad. it., Milano 1960, p. 18.

<sup>33</sup>Cfr. Pais, *L'autobiografia...*, p. 65.

<sup>34</sup>M. Menichetti, *Archeologia della conquista romana* in AA.VV., *Storia di Roma*, Torino, p. 347.

<sup>35</sup>Plut. *Mar.* 28.

<sup>36</sup>Menichetti, *Archeologia...*, p. 347.

<sup>37</sup>Cfr. Pais, *L'autobiografia...*, p. 74-83.

78 a.C. dalla viva voce di Rutilio e confluite nelle opere dell'oratore, risalgano direttamente o indirettamente alle storie e all'autobiografia la maggior parte delle testimonianze uniformi della tendenza oligarchica mediante le quali si fissa l'immagine di Rutilio. In particolare potrebbero risalire a Rutilio con la mediazione di Posidonio le fonti in cui la figura carismatica e l'operato esemplare di Rutilio compare in un contesto di esaltazione della filosofia stoica ed è inserito in un dibattito generale sulla truphè della repubblica romana. A questo gruppo appartiene, forse, l'exkursus di Ateneo VI, 474 d e il passo di Diod. XXXVII, 2 sul proconsolato di Scevola, che hanno in comune la preoccupazione di fugare qualsiasi dubbio sulla incorruttibilità: la prima di Scevola, Tuberone e Rutilio, la seconda di Scevola, proconsole d'Asia<sup>38</sup>. A Rutilio e alla sua autobiografia potrebbero risalire, invece, le notizie che più direttamente accusano gli Equites e soprattutto C. Mario: in particolare Cass. Dio 96, 2, dove l'ambiguità fra un esilio volontario e un esilio coatto è giocato con sottigliezza formale tipica del giurista.

---

<sup>38</sup>Cfr. supra p. 113.

## L'enigma dei processi di M. Emilio Scauro

Molti interrogativi pone agli studiosi moderni il processo intentato a M. Emilio Scauro nel 92 a.C. Come quello di P. Rutilio Rufo anche il processo di Scauro si inserisce nel clima politico di reazione equestre alla lex Licinia Mucia, di ispirazione senatoria<sup>1</sup>.

L'accusa, secondo la testimonianza di Asconio p. 19 C fu "de repetundis" in base alla lex Servilia, promulgata nel 101 a.C. da Servilio Glaucia; l'accusatore era Q. Cepione, antico nemico di Scauro che fu trascinato in giudizio "ob legationis asiaticae invidiam":

"Q. Servilius Caepio Scaurum ob legationis Asiaticae invidiam adversus leges pecuniarum captarum reum fecit repetundarum lege, quam tulit Servilius Glaucia".

Nulla di sicuro sappiamo di questa legatio asiatica: discussa la cronologia e misteriose le finalità<sup>2</sup>. Certo, invece, deve essere il collegamento con la questione orientale e più precisamente con la crisi mitridatica, come emerge dalla testimonianza di Val. Max. VII, 3, 8:

---

<sup>1</sup>Cfr. H. Hill, *The roman middle class*, Oxford 1952, pp. 130 ss.; E. Badian, *Foreign Clientelae, 264-270 B.C.*, Oxford 1958, pp. 214-216; G. Amiotti, *A proposito dell'immagine di P. Rutilio Rufo*, CISA XVII, p. 160 = *Problematiche di Storia Antica*, ISU Università Cattolica, p. 21-33.

<sup>2</sup>Emblematico a questo proposito il titolo dell'articolo di D.E. Gerber, *The legatio Asiatica of Scaurus: did it take place?*, TAPA, 1981, pp. 1-9.

"Eadem M. Scauri fortuna, aequae senectus longa ac robusta, idem animus. qui cum pro rostris accusaretur, quod ab rege Mitridate ob rem publicam prodendam pecuniam accepisset..."

La testimonianza si riferisce ad un processo successivo, che fu, probabilmente nel 90 a.C., intentato a Scauro, vecchio di 72 anni, da Q. Varo<sup>3</sup>.

"Q. Varus tr. pl. legem tulit ut quaereretur de iis quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent. Tum Q. Caepio, vetus inimicus Scauri sperans se invenisse occasionem opprimendi eius egit ut Q. Varius tribunus plebis belli concitati crimine adesse apud se Scaurum iuberet anno LXXII".

Scauro subì due processi distinti e, in particolare, durante il secondo non è improbabile che fossero riproposte accuse già mosse durante il primo<sup>4</sup>.

Questa ipotesi accredita ancor di più la cronologia del primo processo "de repetundis" al 92 a.C., accettata dalla maggior parte degli studiosi moderni e rende, invece, più problematica la datazione al 100 a.C., perché, in questo caso, troppo tempo sarebbe intercorso fra le due accuse<sup>5</sup>. Il 92 a.C., infine, permette di collegare l'accusa "de

---

<sup>3</sup>Sulla lex Varia cfr. E.S. Gruen, *Political Prosecutions in the 90's B.C.*, Historia 15, 1966, p. 56 ss.

<sup>4</sup>Cfr. E. Pais, *M. Emilio Scauro. I suoi processi e la sua autobiografia*, in *Dalle Guerre Puniche a Cesare Augusto. Indagini storiche-epigrafiche-giuridiche*, Roma 1918, p. 97.

<sup>5</sup>La data del 100 a.C. era stata sostenuta da G. Bloch, *M. Aemilius Scaurus*, in *Melanges d'Histoire Ancienne* 25, 1909, pp. 30-33 in base alla considerazione che in seguito, come si rileva dalle fonti antiche, la salute di Scauro si fece malferma.

repetundis" con gli obiettivi di una legatio asiatica compiuta qualche anno prima.

Tale missione ebbe luogo, secondo il Badian, agli inizi del 97 a.C., poco dopo il rientro di C. Mario dall'Asia Minore e avrebbe avuto come scopo l'ordine di sgombero a Mitridate Eupatore dalla Cappadocia<sup>6</sup>.

Secondo la Sordi, invece, questo ordine fu il risultato della ambasceria di Mario: attribuendolo, invece, a Scauro non si capirebbe, infatti, l'invidia suscitata dal suo viaggio e, tantomeno, l'accusa de repetundis<sup>7</sup>.

La data della legatio scauriana è, perciò, da posticipare e si può, forse, collocare negli anni immediatamente successivi all'azione di Q. Mucio Scevola e di Publio Rutilio Rufo, presenti in Asia Minore nel 94 a.C.

Il processo de repetundis di Scauro fu discusso dopo quello di Rutilio, come attesta Cicerone:

(Scaurus) reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa.

L'esito del processo "de repetundis" in cui fu accusato Scauro, fu completamente opposto a quello che vide indiziato Rutilio: questi, infatti, fu condannato e costretto all'esilio, per evitare la pena di morte; Scauro, al contrario, riuscì ad evitare il verdetto dei giudici.

---

<sup>6</sup>E. Badian, *Sulla's Cilician Command*, *Athenaeum* 37, 1959, p. 302 = *Studies in Greek and Roman History*, Oxford 1964, p. 172. La ricostruzione del Badian è stata accettata dalla maggior parte degli studiosi cfr. l'ampia bibliografia in Gerber, *The legatio...*, p. 4, n. 14.

<sup>7</sup>M. Sordi, *La legatio in Cappadocia di C. Mario nel 99-98 a.C.*, in *RIL* 107, 1973, p. 374.

La mancata condanna di Scauro fu determinata da un'acrobazia procedurale. Scauro, infatti, riuscì, con temperanza ed equilibrio d'animo, a ritorcere l'accusa contro Cepione e, soprattutto, a far in modo che il processo contro costui fosse discusso in tempi brevissimi prima del suo:

Scaurus tanta fuit continentia animi et magnitudine ut Cepionem contra reum detulerit et brevior die inquisitionis accepta effecerit ut ille prior causam diceret.

La fonte favorevole a Scauro attribuisce alla "continentia animi et magnitudine" la rapida e abile manovra legale, da cui dipese il verdetto dei giudici. Questo escamotage lascia, a nostro avviso, trasparire, piuttosto, il tratto astuto della personalità di Scauro, cui si aggiunge l'inclinazione alla vendetta, come testimonia Asconio concludendo che:

(Scaurus) M. quoque Drusum tribunum plebis cohortatus sit ut iudicia commutaret.

Il mancato processo di Scauro ebbe, quindi, come effetto la richiesta al tribuno della plebe, M. Druso di cambiare la composizione dei tribunali giudicanti "de repetundis". Al di là della vicenda personale di Scauro, ancora una volta nel corso dell'ultima repubblica romana assistiamo al condizionamento del potere giudiziario da parte dei diversi schieramenti politici.

Uscito indenne dall'accusa "de repetundis" del 92 a.C., come si è già accennato, Scauro fu nuovamente chiamato in giudizio, qualche

anno dopo, nel 90 a.C., da Q. Varo, autore di una legge, che aveva lo scopo di perseguire penalmente quanti avessero incitato gli Italici a prendere le armi contro Roma<sup>8</sup>.

Era una vera e propria legge dei sospetti e al pari della legislazione "de repetundis", potenzialmente poteva trasformarsi in un micidiale e velenoso strumento di rivalsa nei confronti di esponenti di opposti partiti.

Non a caso, la fonte rileva che ispiratore della lex Varia fu Q. Ceptione "vetus inimicus Scauri", che fu, appunto, l'accusatore di Scauro nel precedente processo "de repetundis".

L'accusa, in base alla lex Varia, era assai più grave: si trattava di corruzione "ob rem publicam prodendam", cioè di un crimen de maiestate, di alto tradimento.

Il Pais ha molti anni addietro messo in luce i legami intercorrenti fra l'accusa di Scauro, la corruzione di Mitridate e l'insurrezione degli Italici contro Roma<sup>9</sup>.

Un frammento di Diodoro (XXXV, 2, 11) accenna ad una ambasceria che gli Italici si accingevano ad inviare presso Mitridate, quando il bellum sociale già era in corso e volgeva a sfavore degli insorti, quindi non prima della fine del 90 a.C.

A controprova dei rapporti intercorsi fra Mitridate e gli Italici ci sono altre due testimonianze antiche: in un discorso pronunciato davanti a suoi soldati nell'88 a.C., l'Eupatore avrebbe, fra l'altro, detto:

Hoc ipso tempore universam Italiam bello marsico  
consurrexisse, non iam libertatem, sed consortium imperii

---

<sup>8</sup>La lex Varia è datata nel 90 a.C. dal Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe*, Pisa 1896, p. 357.

<sup>9</sup>Pais, *M. Emilio Scauro*, pp. 101-103.

civitatisque poscentem; nec gravius vicino Italiae bello quam domesticis principum factionibus urbem premi multoque periculosius accessisse Italico civile bellum<sup>10</sup>.

Nel medesimo anno 88 a.C., il retore Aristione, di ritorno dalla corte di Mitridate sosteneva di aver visto presso il sovrano pontico ambasciatori degli Italici<sup>11</sup>.

Accanto alle fonti letterarie c'è, inoltre, una documentazione numismatica: una moneta coniata dagli Italici testimonia gli accordi con Mitridate. In essa è rappresentato lo sbarco di Mitridate in Italia e la sua stretta di mano con un rappresentante degli Italici<sup>12</sup>. Uno statere d'oro, poi, reca i simboli dionisiaci (testa di Bacco o Baccante giovane) caratteristici del conio di Amiso, la città più importante del regno di Mitridate e porta la leggenda in osco<sup>13</sup>: *Minus Iegius M.*, probabilmente il nome del leader degli Italici.

L'uso dell'osco, la lingua che nella tipologia monetale della guerra sociale esprimeva il senso dell'opposizione etnica e nazionalistica contro Roma, segnalava un atteggiamento indipendentistico, messo in risalto dalle fonti letterarie: questo motivo era lontano, anzi, era addirittura antitetico al principio della *koinonia tes eghemonias*, che era, in origine, alla base del *bellum sociale*.

Poiché moltissimi dei *Negotiatores Italici*, sparsi per l'Asia fin dal II sec. a.C. erano di origine osca, è stato ipotizzato che le trattative dell'88 a.C. fra gli estremisti italici e Mitridate furono condotte proprio dai *Negotiatores d'Asia*, perché elementi pratici dell'ambiente

---

<sup>10</sup>Iust. XXXVIII, 4, 13.

<sup>11</sup>Posid. apd. Athen. Vp. 213, c.

<sup>12</sup>Garrucci, *Le monete dell'Italia antica*, p. 103 tav. 91.

<sup>13</sup>Grueber, *Coins of the roman republik II*, p. 237.

mitridatico ed orientale e queste trattative confermerebbero il ruolo direttivo assunto dai negotiatores nella guerra sociale<sup>14</sup>.

Alla base di questa ipotesi c'è una supposta unità ideologica e, quindi, d'azione fra gli Italici nei confronti della guerra sociale: i Negotiatores, in particolare, avrebbero desiderato la guerra per godere anche in patria di quell'uguaglianza di diritto di cui, in pratica, usufruivano all'estero, collaborando con i cives romani magistrati e funzionari del governo locale.

Le fonti antiche testimoniano, invece, fra gli Italici una frattura di natura non solo etnica, ma anche e soprattutto socio-economica che li aveva portati prima della guerra sociale ad alleanze con differenti gruppi politici romani.

Con il senato fin dai tempi dei Gracchi si erano, infatti, schierati gli Italiotai del Sud Italia. Quando poi, nel 91 a.C. il tribuno L. Druso presentò il suo programma filo senatorio, che comprendeva la lex iudiciaria e la rogatio de sociis per la concessione della cittadinanza agli Italici, fu sostenuto dai Sanniti, che avevano un'economia prevalentemente agricola, basata sul latifondo, in cui investivano anche i senatori più abbienti. Questi popoli presero le armi contro Roma nell'89 a.C.; al contrario non parteciparono all'insurrezione etruschi ed umbri, che nel 91 a.C. avevano osteggiato il programma drusiano, appoggiando l'azione politica d'ispirazione filo-mariana del console Filippo. Essi provenivano dal Nord Italia, che aveva un sistema economico di tipo mercantile-finanziario: la presenza di Negotiatores, probabilmente etruschi è, infatti, testimoniata a Vaga: "Oppidum Numidarum nomine Vaga, ubi et incolere et mercari consueverant italici generis multi mortales", nel Nord Africa, dove essi si trovavano già al tempo dei Cartaginesi con cui commerciavano ed erano alleati.

---

<sup>14</sup>E. Gabba, *Origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, Athenaeum XXXVII, 1954, pp. 76.

Quando scoppiò la guerra giugurtina, i Negotiores, fra cui si trovava anche un aruspex etrusco, si appoggiarono a C. Mario, che era non solo il rappresentante degli Equites, ma anche dei Populares, poiché proprio in Africa, da Utica, aveva iniziato la propaganda a favore della plebs romana<sup>15</sup>.

L'alleanza a tre fra gli Equites, Populares, Negotiores che faceva capo a C. Mario, attestata da Sallustio e riferita anche da Velleio Patercolo nasceva dallo scetticismo verso l'ambigua politica estera del senato, che si era lasciato facilmente corrompere dall'oro di Giugurta ed aveva come finalità la guerra ad oltranza per permettere ai Negotiores di riprendere i loro commerci.

Analogamente in Asia Minore quando Mitridate cominciò con le sue aggressioni a rappresentare un pericolo per i traffici dei Negotiores orientali, i provvedimenti in loro favore furono presi dagli Equites-popolari: la lex piratica era sorta in un ambiente che sanciva la sovranità popolare e l'intervento personale di C. Mario, con il viaggio in Cappadocia del 99-98 a.C. aveva come scopo la sicurezza dei Negotiores orientali, che a Delo, infatti, lo salutarono come il loro rappresentante<sup>16</sup>.

Il Salmon ha dimostrato che i Negotiores d'Asia Minore, nonostante provenissero dal Sud Italia e fossero di lingua osca erano originari delle zone urbanizzate della Campania, che nell'89 a.C. non si erano ribellate; al di là del fattore etnico i negotiores erano, quindi, allineati con gli etruschi e gli umbri, rimasti fedeli a Roma<sup>17</sup>.

Quanti cioè avevano interessi commerciali non solo non capeggiarono la guerra sociale, ma neppure vi presero parte: infatti non potevano desiderare una rottura da Roma, da cui sollecitavano, invece, una politica estera energica che li proteggesse.

---

<sup>15</sup>Sall. *Iug.* 64, 4 65, 5.

<sup>16</sup>M. Sordi, *La legatio*, p. 378.

<sup>17</sup>E.T. Salmon, *Samnium and the Samnites*, Cambridge 1967, pp. 319-320.

A maggior ragione l'indipendenza avrebbe rappresentato per il ceto dei *Negotiatores* non un beneficio, ma un danno.

Per questo motivo non c'è, quindi, contrariamente all'ipotesi di alcuni moderni<sup>18</sup>, alcuna identità fra i *negotiatores* d'Asia ed i ribelli Italici, che rivendicando l'autonomia da Roma si rivolsero nell'88 a.C. in cerca d'aiuto a Mitridate.

E per questo motivo Mitridate nell'88 a.C. prendeva contatti con i Sanniti che erano nemici di Roma contro la quale portavano un odio secolare e faceva, invece, massacrare moltissimi *negotiatores* italici rimasti fedeli a Roma.

Fra coloro che avrebbero incitato il sovrano pontico alla strage ci sarebbe stato anche, secondo la notizia di Teofane di Mitilene, Rutilio Rufo, uno dei rappresentanti più illustri dell'oligarchia senatoria, condannato, secondo le fonti antiche, per una supposta macchinazione degli *Equites Publicani* e di C. Mario in particolare<sup>19</sup>. L'accusa che getterebbe un'inquietante luce su Rutilio, era giudicata una calunnia, determinata dall'odio politico; da odio politico potrebbe, analogamente, essere stato determinato l'infamante sospetto di alto tradimento, in base al quale Scauro fu trascinato in giudizio da Q. Varo: accanto alla contrapposizione fra *Equites Popolari* e oligarchia senatoria, inoltre, avrebbe giocato un ruolo fondamentale anche la personale inimicizia di Q. Cepione, accusatore di Scauro nel processo "de repetundis" del 92 a.C. e ispiratore della legge Varia nel 90 a.C.

Questo clima politico arroventato induce ovviamente ad una grande prudenza di giudizio nel valutare la notizia di Teofane su Rutilio e l'accusa di Varo a Scauro.

È comunque assai probabile che i due personaggi illustri e prestigiosi dell'oligarchia senatoria avessero tenuto comportamenti di ec-

---

<sup>18</sup>Cfr. n. 14.

<sup>19</sup>Cfr. G. Amiotti, *A proposito dell'immagine*, p. 167 = *Problematiche*, p. 24.

cessiva familiarità con Mitridate e il suo entourage e che inevitabilmente questi comportamenti avessero alimentato dubbi di corruzione e di alto tradimento.

Ma mentre Rutilio pagò con la condanna e l'esilio i suoi equivoci comportamenti in politica estera, Scauro uscì indenne sia dall'accusa "de repetundis" del 92 a.C., che dall'accusa de maiestate del 90 a.C.: fu probabilmente l'auctoritas di princeps senatus e il potere che gli proveniva da una fitta rete di conoscenze importanti a garantire a Scauro l'incolumità<sup>20</sup>.

Sdegnosamente il princeps senatus rigettò le accuse, che gli erano state mosse durante i processi, scrivendo un'autobiografia da cui attingono Asconio e Valerio Massimo<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Cfr. Gruen, *Political...*, p. 57 sottolinea soprattutto gli aspetti ambigui della carriera di Scauro.

<sup>21</sup>Pais, *M. Emilio Scauro*, p. 91 ss.

## Documenti

### Diod. fr. XXXVI, 15

Ἔστιν εἰς τὴν Ῥώμην ἦγον πρεσβευταὶ Μιθριδάτου τοῦ βασιλέως κομίζοντες μεθ' αὐτῶν χρημάτων πλῆθος πρὸς τὴν τῆς συγκλήτου δωροδοκίαν. ὁ δὲ Σατορνίνος δόξας ἀφορμὴν ἔχειν κατὰ τῆς συγκλήτου μεγάλην ὕβριν τῇ πρεσβείᾳ ἐνεδείξατο. καὶ τῶν συγκλητικῶν παροξυνάντων τοὺς πρεσβευτὰς καὶ συνεργήσιν ἐπαγγελλομένων, οἱ καθυβισθέντες ἐπήνεγκαν κρίσιν τῷ Σατορνίνῳ περὶ τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως. τοῦ δὲ ἀγῶνος ὄντος δημοσίου καὶ μεγάλου διὰ τὴν τῶν πρεσβευτῶν ἀσυλίαν καὶ τὴν συνήθη παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ὑπὲρ τῶν πρεσβειῶν μισοπονηρίαν· ὁ δὲ Σατορνίνος θανάτου κατηγορούμενος ὑπὸ τῶν συγκλητικῶν, ὡς ἂν ἐκείνων δικαζόντων τὰς τοιαύτας κρίσεις, εἰς τοὺς μεγίστους ἐνέπεσε φόβους τε καὶ κινδύνους, καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν ὑποκειμένων ἀγῶνων πτήξας κατέφυγεν ἐπὶ τὸν κοινὸν τῶν ἀκληρούντων ἔλεον, καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν πολυτελεῆ κατέθετο, πιναρὰν δὲ μεταμφιασάμενος καὶ κόμην καὶ πώγωνα τρέφων περιήει τοὺς κατὰ τὴν πόλιν ὄχλους, καὶ τοῖς μὲν πρὸς τὰ γόνατα πίπτων, τοῖς δὲ ταῖς χερσὶν ἐπιφυόμενος ἐδεῖτο καὶ μετὰ δακρύων καθικέτευε βοηθῆσαι τοῖς ἀκληρήμασιν· καταστασιάζεσθαι γὰρ ἑαυτὸν ἀπεφαίνετο παρὰ πᾶν τὸ δίκαιον ὑπὸ τῆς συγκλήτου, καὶ τοῦτο πάσχειν ἑαυτὸν ἀπεδείκνυε διὰ τὴν εἰς τὸν δῆμον εὐνοίαν, καὶ τοὺς αὐτοὺς ἔχειν ἐχθροὺς τε καὶ κατηγοροὺς καὶ κριτὰς. τοῦ δὲ δήμου

συνεξαιρομένου ταῖς δεήσεσιν, πολλαὶ μυριάδες συνέδραμον ἐπὶ τὸ κριτήριον, καὶ παραδόξως ἀπελύθη. καὶ συνεργὸν ἔχων τὸν δῆμον πάλιν ἀνερρήθη δήμαρχος.

Giunsero a Roma ambasciatori di Mitridate, portando con sè una grande somma d'oro, con l'intenzione di corrompere il senato. Saturnino, pensando di avere un pretesto per attaccare il senato, si rese colpevole di una grave ingiuria ai danni dell'ambasceria.

Per istigazione dei senatori, che promettevano di dare il loro supporto i messi oltraggiati trascinarono in giudizio Saturnino con l'accusa della grave offesa.

Il processo fu tenuto in pubblico e fu di grande importanza perché era stata lesa l'inviolabilità di ambasciatori e, di conseguenza, il profondo e antico rispetto dei Romani nei confronti di legati stranieri. Reo di una colpa che prevedeva la pena capitale, Saturnino si trovò in grave pericolo ed era accusato dai senatori che, in questi processi, sedevano come giudici. Allarmatissimo Saturnino fece ricorso alla pietà, il comune rifugio degli sventurati e, deposta la candida toga, ne indossò una sordida; si lasciò poi crescere i capelli e la barba e cominciò ad andare in giro fra la gente: ad alcuni abbracciava le ginocchia, di altri afferrava e stringeva forte le mani, chiedendo, fra le lacrime, di soccorrere lui infelice.

Sosteneva di essere oppresso oltre il giusto e il diritto dai senatori e affermava che tutto ciò avveniva perché aveva difeso il popolo. Diceva che nel suo processo i senatori erano nel contempo accusatori e giudici. Il popolo si commosse per le preghiere di Saturnino e partecipò in massa al processo. Egli fu

assolto e con il supporto popolare fu rieletto tribuno della plebe.

In questa importante testimonianza viene descritto l'oltraggio perpetrato da Saturnino ai danni degli ambasciatori di Mitridate re del Ponto. L'episodio, che non ci è giunto da altre fonti, probabilmente si deve datare nel 102 a.C. La fonte è ricca di particolari relativi al processo, che fu, come è sottolineato, pubblico e di grande importanza, proprio per la gravità dell'accaduto: Saturnino, con il suo comportamento, aveva violato una norma del diritto internazionale, che tutelava, da tempi antichissimi la sacrosantitas degli ambasciatori. Un ampio spazio è riservato al "populismo" di Saturnino, che viene prosciolto dall'accusa più l'intervento della plebs urbana al suo processo.

È interessante notare che anche la rielezione di Saturnino al tribunato della plebe viene messo in relazione con il suo atteggiamento demagogico.

## Liv. ep. 60

Tertiam (legem tulit) qua equestrem ordinem, tunc cum senatu consentientem, corrumperet: ut sescenti ex equite in curiam sublegerentur.

(C. Gracco) promulgò una terza legge con la quale guastare l'ordine equestre, fino ad allora in accordo con il senato: fece in modo che fossero eletti nella curia seicento giudici scelti nell'ordine equestre.

La testimonianza si riferisce alla promulgazione nel 123 a.C. della lex Acilia in base alla quale, con l'immissione di seicento Equites nei tribunali "de repetundis", il potere giudiziario diveniva monopolio dei rappresentanti di quest'ordine. Nella fonte filo senatoria è evidente nei confronti dell'iniziativa graccana una forte polemica, espressa con efficacia dal verbo corrumperet: la legge giudiziaria è considerata il punto di partenza per la lotta fra Equites e Senato, fino ad allora in sintonia.

## Cic. ad fam. 19, 26

Accepi tuas litteras de publicanis, in quibus aequitatem tuam non potui non probare; felicitate a quid vellem consequi potuisses, ne eius ordinis, quem semper ornasti, rem aut voluntatem offenderes. Equidem non desinam tua decreta defendere, sed nosti consuetudinem hominum; scis, quam graviter inimici ipsi illi Q. Scaevolae fuerint.

Ho ricevuto la tua lettera a proposito dei pubblicani e non ho potuto non apprezzare la tua equità nei loro confronti; io vorrei che tu ti destreggiassi con successo in modo da non offendere gli interessi o le intenzioni di quell'ordine che tu hai sempre onorato. Da parte mia non cesserò di difendere i tuoi decreti; ma tu conosci le abitudini di quegli uomini. Sai quanto aspramente siano stati nemici dello stesso Q. Scevola.

La lettera scritta nel 54 a.C., mette in risalto la preoccupazione di Cicerone che consiglia a Lentulo di evitare contrasti con gli Equites Publicani di cui era ben conosciuta la determinatezza e la spregiudicatezza nel difendere i propri interessi, come attestava il caso di Q. Mucio Scevola, a cui erano stati "graviter" ostili.

## **Id. ad Att. V, 17, 5**

Et simul hanc gloriam iustitiae et abstinentiae fore inlustriorem spero si cito decesserimus, id quod Scaevolae contigit qui solos novem mensis Asiae praefuit.

E contemporaneamente, spero, che sarà più famosa la mia gloria di giustizia e di integrità, se me ne andrò presto, cosa che capitò a Scevola che governò l'Asia per soli nove mesi.

Cicerone scrive all'amico Attico nell'agosto del 51 a. C, perché non gli sia prorogato il mandato in Cilicia e ricorda, ancora una volta, il caso di Q. Mucio Scevola che aveva governato la provincia d'Asia per un periodo molto breve. Poiché la permanenza di Scevola di solo nove mesi contrasta con mandati, in generale, più lunghi, è molto probabile che essa sia il risultato delle beghe dei Pubblicani a Roma.

## Cic. pro Balbo 24, 54

Quodsi acerbissima lege Servilia principes viri et gravissimi et sapientissimi cives hanc Latinis, id est foederatis, viam ad civitatem populi iussu patere passi sunt neque ius est hoc reprehensum Licinia et Mucia lege, cum praesertim genus ipsum accusationis et nomen et eius modi praemium quod nemo adsequi posset nisi ex senatoris calamitate, neque senatori neque bono cuiquam nimis iucundum esse posset, dubitandum fuit, quin quo in genere iudicum praemia rata essent, in eodem iudicia imperatorem valerent?

E se i nostri concittadini più in vista, tanto autorevoli e saggi hanno in forza della severissima lex Servilia lasciato libero l'accesso alla nostra cittadinanza ai Latini, cioè a dei confederati, su decisione del popolo, senza che questo diritto venisse contestato dalla legge Licinia Mucia e, ciò, sebbene, la natura stessa e il nome dell'accusa nonché un genere di ricompensa che non era possibile ottenere se non in seguito alla rovina di un senatore né a un galantuomo, si doveva mettere in dubbio, stante la ratifica nella stessa materia delle ricompense conferite dai giudici, la validità delle decisioni prese dai generali?

Si tratta di una delle poche menzioni letterarie della lex Servilia "de repetundis" in cui alcuni storici moderni hanno intravisto un'allusione alla lex Servilia Caepionis del 106 a.C. Ma tutto il contesto sui problemi della concessione della cittadinanza romana ai Latini e la controposizione alla lex Mucia, di matrice senatoria

come la *lex Servilia Caepionis*, fanno preferire l'ipotesi che Cicerone definisca "acerbissima" proprio la *lex Servilia Glaucia*, nata in un ambiente che riproponeva in modo radicale la legislatura graccana.

## Athen. VI, 274

ἐκ τοσούτων οἶν μυριάδων ἀνθρώπων οὔτοι μόνοι τὸν νόμον ἐνόρκως ἐτήρουν καὶ δῶρον οὐδὲ τὸ μικρότατον ἐδέχοντο.

A differenza di migliaia di cittadini, questi erano i soli uomini che religiosamente rispettavano la legge e rifiutavano di avere il più piccolo dei doni.

Il passo conclude il lungo excursus di Ateneo, che mette in risalto da parte di Rutilio, di Scevola e di Tuberone delle leggi, in particolare della *lex Fannia sumptuaria*, promulgata nel 161 a.C. contro gli eccessi di lusso e la frugalità di vita dei tre protagonisti, tutti e tre seguaci dello stoicismo. Accanto al motivo del rispetto delle leggi, sottolineato dal richiamo alla sfera sacrale, compare il tema dell'incorruttibilità, importante perché è probabile che la fonte sia Rutilio stesso, il quale poteva così confutare l'accusa lanciategli durante il processo "de repetundis".

## Liv. ep. 70

P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus Q. Muci proconsulis a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant repetundarum damnatus in exilium missus est.

P. Rutilio, uomo di somma innocenza, poiché come legato del proconsole Q. Mucio aveva difeso l'Asia dai soprusi dei pubblicani, in odio all'ordine equestre, nelle cui mani c'erano i tribunali "de repetundis" fu condannato e mandato in esilio.

Tre sono i temi dell'epitome liviana, che pur nella sua struttura scheletrica riesce in modo esauriente a definire lo scenario in cui si svolse il processo a Rutilio: la lotta tra senato ed Equites, che con la lex Servilia si erano accaparrati i tribunali "de repetundis", la polemica contro gli abusi dei pubblicani in Asia e, specularmente, la difesa di Q. Mucio e del suo legato Rutilio degli interessi dei provinciali danneggiati. Compare il tema dell'innocenza di Rutilio, che non viene mai messa in dubbio dalle fonti antiche, che sono tutte di tendenza filosenatoria.

## Vell. II, 13

Potestatem (iudicorum) nacti equites Gracchanis legibus cum in multos clarissimos atque innocentissimos viros saevissent, tum P. Rutilium, virum non saeculi sui sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum maximo cum gemitu civitatis damnaverunt.

Gli Equites, impadronitisi, grazie alla legislazione graccana, del potere nei tribunali "de repetundis", dopo aver infierito contro molti uomini, in seguito interrogarono P. Rutilio, il migliore degli uomini non solo della sua epoca, ma di tutti i tempi e lo condannarono, in base alla legge "de repetundis" con il massimo sgomento della città.

La lotta per il controllo dei tribunali dell'impero è ancora al centro nelle vicende processuali di Rutilio, che in Velleio, il quale raccoglie la tradizione filosenatoria liviana, costituisce un paradigma di virtù non solo per gli uomini del suo tempo, ma addirittura per quelli di tutte le epoche.

## Dio fr. 97

ἽΟτι τοῦ Ῥουτιλίου ἀγαθοῦ ὄντος ἀνδρὸς ἀδικώτατα κατεψηφίσαντο· ἐσήχθη γὰρ ἐς δικαστήριον ἐκ κατασκευασμοῦ τῶν ἰπέων ὡς δωροδοκῆ... Κυίντω Μουκίῳ, καὶ ἐζημιώθη ὑπ' αὐτῶν χρήμασι. ταῦτα ἐποίησαν θυμῷ φέροντες ὅτι πολλὰ περὶ τὰς τελωνίας πλημμελοῦντας ἐπέσχευ.

ἽΟτι ὁ Ῥουτίλιος ἀπελογήσατο μὲν γενναιότατα, καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐκ εἶπεν ὦν ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς συκοφαντούμενος καὶ πολὺ πλείον τὰ τῶν κοινῶν ἢ τὰ ἑαυτοῦ ὀδυρόμενος φθέγγαιτο, ἐάλω δέ, καὶ τῆς γε οὐσίας εὐθὺς ἐξέστη. ἐξ οὐπερ οὐχ ἥκιστα ἐφωράθη μηδὲν οἱ προσήκουσαν καταδίκην ὀφλήσας· πολλῷ τε γὰρ σμικρότερα κεκτημένος εὐρέθη ἢ οἱ κατήγοροι ἐκ τῆς Ἀσίας αὐτὸν ἐσφετερίσθαι ἐπεκάλουν, καὶ πάντα ἐκεῖνα ἐς δικαίας καὶ νομίμους ἀρχὰς τῆς κτήσεως ἀνήγαγεν. οὕτω μὲν ἐπηρεάσθη, καὶ τινα ὁ Μάριος αἰτίαν τῆς ἀλώσεως αὐτοῦ ἔσχευ· ἀρίστῳ γὰρ καὶ εὐδοκιμωτάτῳ αὐτῷ ὄντι ἐβαρύνετο. διόπερ καὶ ἐκεῖνος τῶν τε πραττομένων ἐν τῇ πόλει καταγνοῦς, καὶ ἀπαξιώσας τοιοῦτῳ ἔτι ἀνθρώπῳ συζῆσαι, ἐξεχώρησε μηδενὸς ἀναγκάζοντος, καὶ ἐς αὐτὴν γε τὴν Ἀσίαν ἐλθὼν τέως μὲν ἐν Μυτιλήνῃ διῆγεν, ἔπειτα ἐκείνης ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ κακωθείσης ἐς Σμύρναν μετωκίσθη, κἀνταῦθα κατεβίω, οὐδὲ ἠθέλησεν ἐπανελθεῖν οἴκαδε. καὶ οὐδὲν γε παρὰ τοῦτο ἦττον οὔτε ἐν εὐκλείᾳ οὔτε ἐν περιουσίᾳ ἐγένετο· πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ὁ Μούκιος, πλείστα δὲ καὶ δῆμοι καὶ Βασιλῆς ὅσοι ποτὲ ἐπεπείραντο αὐτοῦ ἐχαρίσαντο, ὥστε πολὺ πλείω αὐτὸν τῆς ἀρχαίας οὐσίας ἔχειν.

Ed i giudici condannarono Rutilio, che pure era un uomo giusto; perciò egli fu trascinato in giudizio in base ad una macchinazione dei giudici, con l'accusa di aver ricevuto doni quando era stato legato in Asia al seguito di Quinto Mucio e fu da loro condannato ad una pena pecuniaria. Si comportarono in questo modo, spinti dall'odio, perché egli aveva posto fine a molti dei loro soprusi nell'esecuzione dei tributi. Rutilio si difese molto nobilmente e disse ciò che un uomo giusto, ingiustamente accusato, avrebbe dovuto dire, preoccupandosi più dello stato che di se stesso; tuttavia fu condannato e immediatamente privato dei suoi beni. Si vide, poi, che l'accusa non si adattava a lui: infatti risultò che egli possedeva molto meno di quello che gli accusatori dicevano si fosse appropriato in Asia e poté dimostrare che il suo patrimonio proveniva da fonti e legittime.

Questo fu il suo ingiusto trattamento e Mario fu responsabile della sua condanna; perché un uomo così integro e di buona reputazione aveva costituito un fastidio per lui. Perciò Rutilio, sdegnato per la condotta degli affari a Roma e non sopportando di vivere più a lungo a contatto di un tale uomo, andò in esilio, benché nessuno lo costringesse e, dirigendosi in Asia, per un certo tempo visse a Mitilene; in seguito ai danni e alle ingiurie sofferte da questo luogo nella guerra mitridatica, si trasferì a Smirne, dove visse fino alla fine dei suoi giorni, senza alcun desiderio di tornare in patria. E non soffrì per nulla né nella fama né negli averi: molti doni offrì Mucio e moltissimi anche i popoli e i re, che un tempo erano stati beneficiati da lui, così che possedette un patrimonio molto maggiore rispetto a quello originario.

Particolarmente interessante questo lungo passo di Cassio Dione per quanto riguarda la sanzione inflitta a Rutilio. Nell'*excursus* apparentemente sembrerebbe emergere la notizia di un esilio volontario. La confisca dei beni per i Romani comportava la pena di morte, tramutata prima della pronuncia magistraturale dell'interdizione dell'acqua e del fuoco in esilio. E di esilio coatto a proposito di Rutilio parla esplicitamente l'epitome liviana. Artefice della condanna per Cassio Dione sarebbe stato l'odiatissimo C. Mario, il regista delle macchinazioni degli Equites. Violentamente antiequestre e antimariana, la fonte di Cassio Dione che forse è Rutilio stesso per il riferimento così personalizzato a C. Mario, si sofferma sulle varie fasi del suo esilio asiatico. Nella parte finale l'accenno ai doni dei demi e dei re a Rutilio è proposto come conferma delle benemerienze acquisite dall'ex legato di Scevola fra i provinciali, ma il collegamento con altre notizie paiono, piuttosto, confermare e non smentire le accuse "de repetundis".

## Cic. Brut. 30, 115

(Rutilius) cum innocentissimus in iudicium vocatus esset, quo iudicio convulsam penitus scimus esse rem publicam, cum essent eo tempore eloquentissimi viri L. Crassus et M. Antonius consulares, eorum adhibere neutrum voluit. Dixit ipse pro sese et (Rutilius) pauca C. Cotta, quod sororis erat filius, et is quidem tamen ut orator, quamquam erat admodum adolescens.

(Rutilio) sebbene fosse innocentissimo, fu chiamato in giudizio e da questo giudizio sappiamo che la città fu completamente sconvolta; nonostante ci fossero a quell'epoca uomini eloquentissimi come i consolari L. Crasso e M. Antonio, non volle valersi di nessuno dei due. Pronunciò egli stesso la sua difesa e poche cose aggiunse C. Cotta, poiché era il figlio della sorella e lui stesso oratore, nonostante l'ancor giovane età.

Importante per due motivi la fonte ciceroniana: l'oratore è la fonte più antica sul processo di Rutilio ed è probabile che molte delle notizie derivino direttamente dalle conversazioni che Cicerone ebbe con Rutilio, quando lo visitò a Smirne nell'8 a.C. Di Rutilio, che definisce non solo innocens, ma innocentissimus, Cicerone è anche il più appassionato e costante difensore. In questo passo è, infine, messo in luce anche l'atteggiamento orgoglioso di Rutilio, che, per temperamento e per adesione ai principi della filosofia stoica, sdegnosamente rifiutò, ritenendosi ingiustamente indiziato, le raffinate e abili arti oratorie dei più prestigiosi avvocati del suo tempo.

## **Id. pro Font. 17, 38**

(P. Rutilius) etsi damnatus est, mihi videtur tamen inter viros optimos atque innocentissimos esse enumerandus. Ille igitur ipse homo sanctissimus ac temperantissimus multa audivit in sua causa, quae ad suspicionem stuprorum ac libidinum pertinerent.

(P. Rutilio), nonostante sia stato condannato, tuttavia è a mio parere, da classificare fra gli uomini migliori ed innocentissimi. Egli uomo santissimo e morigeratissimo, ascoltò nel suo processo, molte accuse che riguardavano il sospetto di stupri e di atti libidinosi.

Tipica del processo penale la mescolanza fra le accuse relative a reati compiuti ai danni della collettività e i sospetti di una condotta morale privata non integerrima. Nel caso di Rutilio, Cicerone sembra ritenere tali sospetti solo una calunnia e ribatte definendo Rutilio non solo innocente, ma anche sanctissimus e temperantissimus.

## **Id. in Pis. 39, 95**

Damnatio ista quae in te flagitatur obtigit P. Rutilio, quod specimen habuit haec civitas innocentiae. Maior mihi iudicum et rei publicae poena illa visa est quam Rutili.

Una condanna cadde su Rutilio, nonostante la città, lo ritenesse uno specchio di innocenza. A me pare che quella sia stata una pena maggiore dei giudici e della città che di Rutilio.

Il tema dell'innocenza di Rutilio si collega polemicamente con il tema degli arbitri compiuti dai giudici, che sedevano nei tribunali "de repetundis", anche se l'oratore non prende una esplicita posizione di ostilità nei confronti degli Equites.

## Val. Max. II, 10, 5

Quid damnatione, quid exilio miserius? atqui P. Rutilio conspiracyone publicanorum perculso auctoritatem adimere non valuerunt, cui Asiam petenti omnes provinciae illius civitates legatos secessum eius opperientes obviam miserunt: exulare aliquis loco hoc aut triumphare iustius dixerit.

Che cos'è più miserevole di una condanna, che cosa più penoso dell'esilio? Eppure queste situazioni non servirono a togliere autorità a P. Rutilio, colpito dalle macchinazioni dei Pubblicani. E a lui che si dirigeva in Asia tutte le città di quella provincia, in attesa del suo esilio, inviarono incontro ambasciatori. Chi potrebbe dire se si sia trattato di un esilio o piuttosto, invece, di un trionfo?

Ritorna il motivo delle macchinazioni dei Pubblicani nel processo di Rutilio accostato all'ambigua allusione alle benemerienze acquisite in Asia, in qualità di legato di Scevola e che facevano somigliare, nel retorico resoconto di Valerio Massimo il suo esilio ad un trionfo.

## **Cic. pro Rab. Post. 10, 27**

Facilius certe P. Rutilium Rufum necessitatis excusatio defendet; qui cum a Mithridate Mytilenis oppressus esset, crudelitatem regis in togatos vestitus mutatione vitavit. Ergo ille P. Rutilius qui documentum fuit hominibus nostris virtutis antiquitatis, prudentiae, consularis homo soccos habuit et pallium;

La giustificazione di P. Rutilio Rufo sarà certo più facile se invociamo la necessità, poiché caduto nelle mani di Mitridate a Mitilene, riuscì, cambiando vestito a evitare la crudeltà del re che infieriva contro chi portava la toga. Perciò un uomo come Publio Rutilio che è stato per i nostri contemporanei un modello di virtù, di dignità, di saggezza, ha portato lui un ex console, i sandali e il pallio.

Cicerone aveva precedentemente parlato di illustri personaggi romani come Silla e Scipione, che per una moda culturale vestivano alla greca, contestando i mores romani. Nel caso di Rutilio si poteva addurre a sua giustificazione, il pericolo imminente durante la grande strage dei Romani e degli Italici nell'88 a.C. Nonostante ciò, l'oratore non riesce a nascondere il suo imbarazzo, quando rileva che un ex console indossò calzari e vestiti stranieri.

### Plut. Pomp. 37

Θεοφάνης δὲ καὶ Ῥουτιλίου λόγον εὐρεθῆναί φησι παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν Ἀσίᾳ Ῥωμαίων. Ὁ καλῶς εἰκάζουσιν οἱ πλεῖστοι κακοῦθρα τοῦ Θεοφάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ῥουτίλιον εἰκότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήιον, οὗ τὸν πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ῥουτίλιος ἐν ταῖς ἱστορίαις.

Teofane dice anche che fu rinvenuto un discorso di Rutilio che incitava alla strage dei Romani d'Asia. I più ritengono, a ragione, che si tratti di una calunnia di Teofane, che probabilmente odia Rutilio, in nulla simile a lui, ma anche per via di Pompeo del cui padre Rutilio presentava un ritratto pessimo nelle sue storie.

Rutilio era giudicato (Plut. Mar. 28) storico fazioso, che non esitava per motivi politici a mistificare la realtà per colpire i suoi avversari: la calunnia di Teofane potrebbe anche essere una rivalsea contro le maldicenze di Rutilio ai danni di Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, di cui Teofane era lo storiografo.

## Val. Max. IV, 4, 11

M. autem Scaurus quantulam a patre hereditatem acceperit in primo libro eorum, quos de vita sua scripsit, refert: ait enim sibi sex sola mancipia totumque censum quinque atque xxx milium nummum relictum. in hac ille pecunia futurus senatus princeps nutritus est spiritus.

Quanto piccola eredità abbia Marco Scauro ricevuto dal padre, racconta egli stesso nel primo dei suoi tre libri autobiografici: dice, infatti, di aver ricevuto in eredità sei soli schiavi e una somma in danaro di trentacinquemila assi in tutto. In tanta opulenza fu nutrito lo spirito di chi, come lui, era destinato a diventare il personaggio più autorevole del senato.

Testimonianza preziosa perché ci tramanda una notizia che proviene direttamente dall'autobiografia scritta da Scauro. La povertà in cui il padre lo aveva lasciato fu, forse, il motivo dell'avidità di ricchezze che tormentò Scauro per tutta la vita e lo espose, più volte, ad accuse di corruzione, nonostante ricoprì il prestigioso ruolo di princeps senatus.

### Val. Max. III, 7, 8

Eadem M. Scauri fortuna aequae senectus longa ac robusta, idem animus. qui cum pro rostris accusaretur quod ab rege Mithridate ob rem publicam prodendam pecuniam accepisset, causam suam ita egit: "est enim inicum, Quirites, cum inter alios vixerim, apud alios ne rationem vitae reddere, sed tamen audebo vos, quorum maior pars honoribus et actis meis interesse non potuit, interrogare: Varius Severus Sucronensis Aemilium Scaurum regia mercede corruptum imperium populi romani prodidisse ait, Aemilius Scaurus huic adfinem esse culpaē negat: utri creditis"? cuius admiratione populus commotus Varium ab illa dementissima actione pertinaci clamore depulit.

Uguale fu la sorte di Marco Scauro, ugualmente lunga e vegeta la vecchiaia, uguale l'indole coraggiosa. Accusato nel foro di aver ricevuto danaro dal re Mitridate per tradire la repubblica, così si difese: "È ingiusto, o Quiriti, che dopo aver trascorso la mia vita tra gli uni, io debba renderne conto agli altri; ma tuttavia a voi, di cui la maggior parte non potè seguirmi da vicino nell'esercizio delle mie cariche e dei miei compiti, oso chiedere: Vario Severo Sucrunese dichiara che Scauro, corrotto dal danaro del re, ha tradito i Romani, Emilio Scauro dichiara di non aver nulla a che fare con questo reato: a chi dei due credete voi?". Allora il popolo, ammirato, rumoreggiò e costrinse Varo a ritirare quella folle accusa.

È l'accusa del 90 a.C. di Varo a Scauro, che replica in modo altero e sdegnato, accattivandosi con questo comportamento l'ammirazione del popolo. Come si può notare nella fonte è sottolineata l'auctoritas di Scauro e l'orgogliosa consapevolezza delle cariche ricoperte. Non è improbabile che questa notizia, al pari della precedente derivi dall'autobiografia di Scauro.

## **Cic. apud Ascon. in Scaur. p. 19 K. S.**

Italico bello exorto cum ob sociis negatum civitatem nobilitas in invidia esset, Q. Varius tr. pl. legem tulit ut quaereretur de iis, quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent. Tum Q. Caepio vetus inimicus Scauri sperans se invenisse sequestrem opprimendi eius, egit ut Q. Varius tribunus plebis, belli concitati crimine, adesse apud se Scaurum iuberet annorum LXXII. Ille per viatorem accessit, cum iam ex morbo male solveretur, dissuadentibus amicis, ne se in illa valetudine et aetate invidiae populi obiceret, innixus nobilissimis iuvenibus processit in forum, deinde accepto respondendi loco dixit:

Q. Varius Hispanus principem Senatus socios in arma ait convocasse; M. Scaurus princeps senatus negat; testis nemo est: utri vos, Quirites, convenit credere?. Qua voce ita omnium commutavit animos ut ab ipso tribuno dimitteretur.

Scoppiata la guerra italica, poiché la nobiltà si era resa odiosa per aver negato la cittadinanza ai socii, il tribuno Q. Varo promulgò una legge con lo scopo di indagare su coloro a causa della cui opera e macchinazioni, i socii avessero preso le armi. Allora Q. Cepione, antico nemico di Scauro sperando di trovare un'occasione per attaccarlo fece in modo che Q. Varo, tribuno della plebe trascinasse in giudizio Scauro, vecchio di 72 anni, con l'accusa di aver suscitato la guerra.

E quello chiamato da un intermediario, anche se era già aggredito dal male e gli amici lo dissuadevano perché in quello stato di salute e a quella età non si offrì all'odio del popolo,

scortato da nobilissimi giovani s'avanzò nel foro, poi avuta la facoltà di prendere la parola, disse:

"Q. Varo Ispano sostiene che M. Scauro princeps senatus convocò in armi i socii; M. Scauro princeps senatus nega; non c'è nessun testimone: a chi conviene credere? E con queste parole modificò in suo favore gli animi di tutti e fu rilasciato dallo stesso tribuno.

Ampia testimonianza sul processo di Varo a Scauro, che proviene probabilmente dalla sua autobiografia. Ricca di dettagli, la fonte mette abilmente in primo piano l'ostentata dignità del princeps senatus, che incurante degli anni e dello stato precario della sua salute, insiste contro il parere degli amici nel volersi presentare nel foro. Attorniato da fedelissimi giovani appartenenti alla nobilitas incede solennemente nel foro per proclamare la sua innocenza: si noti che Scauro non porta prove e rigetta l'accusa solo con l'auctoritas della sua persona e delle sue parole, che bastano a modificare la valutazione del popolo.

## Quint. V, 12, 10

Inde enim illa nobilis Scauri defensio:

Q. Varius Sucronensis ait Aemilium Scaurum rem publicam populi romani prodidisse; Aemilius Scaurus negat.

Quindi segue la nobile difesa di Scauro:

Q. Varo Sucrunense dice che Emilio Scauro tradì la repubblica del popolo romano; Emilio Scauro dice che non è vero.

Uno stralcio molto sintetico della difesa di Scauro, tratta come la precedente e la successiva dall'autobiografia di Scauro.

## **Auct. de vir. ill., ii**

Scaurus senex quum a Vario tribuno plebis argueretur quasi socios et Latium ad arma coegisse; Scaurus negat: utri potius credendum putatis?

Il vecchio Scauro fu interrogato dal tribuno della plebe Q. Varo come se avesse incitato i socii e il Lazio alle armi; Scauro nega: a chi ritenete si debba credere di più?

In questa testimonianza viene messa in risalto l'età avanzata di Scauro e della estesa notizia conservata da Valerio Massimo VII, 3, 8 e da Asconio 19 C conserva la domanda rivolta dal princeps senatus al popolo.

# EBOOK

Pubblicazioni dell'I.S.U. Università Cattolica  
<http://www.unicatt.it/librario>  
versione digitale 2007